

BANCA DI ROMA

1. Considerazioni generali

La documentazione relativa ai beni ebraici attualmente conservata presso l'Archivio storico della Banca di Roma¹ permette di ricostruire prevalentemente le vicende che caratterizzarono il periodo della Repubblica sociale italiana (8 settembre 1943-25 aprile 1945). Non vi sono tracce di fatti relativi al periodo precedente (1938-1943), mentre per quel che riguarda gli anni immediatamente successivi alla Liberazione, si possono ricostruire parzialmente solo alcuni casi di restituzione di beni sequestrati a seguito di vertenze intercorse tra clienti ebrei e Banco di Roma: i casi di Elda Ravà di Venezia, Lidia Errera e Arturo e Luisa Perugia di Firenze.

Vi è poi un fascicolo riguardante la reintegrazione dei dipendenti ebrei licenziati per effetto del rdl del 17 novembre 1938, che risale al 1950.

Attraverso le carte del Banco di Roma e soprattutto dall'esame della fitta corrispondenza intercorsa tra la Direzione centrale e le singole filiali, emerge la questione del sequestro dei beni mobili degli ebrei così come avvenne nelle varie sedi locali dell'Istituto, dislocate nelle diverse province dell'Italia centro-settentrionale.

Preliminarmente è necessario fare una distinzione tra sequestri di beni ebraici compiuti dalle autorità tedesche e quelli eseguiti in conseguenza delle disposizioni riguardanti i patrimoni dei cittadini israeliti, emanate prima dai capi provincia in seguito dell'ordine di polizia n. 5 del 1 dicembre 1943, poi stabilite per legge dal nuovo governo di Mussolini con il decreto del 4 gennaio 1944. A causa dell'eccessiva frammentarietà della documentazione non è possibile determinare con precisione il totale complessivo reale dei beni bloccati, confiscati e poi realmente sequestrati ai clienti ebrei del Banco di Roma.

¹ L'Archivio storico della Banca di Roma, che riunisce i diversi archivi del Banco di Roma, della Cassa di risparmio di Roma, del Banco di S. Spirito e del Monte di pietà (questi ultimi due andati in gran parte dispersi), ha sede in Roma, piazza del Monte di pietà 33, ed è accessibile solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. La documentazione è stata recentemente inventariata e informatizzata. La presente relazione riferisce sostanzialmente sugli elementi raccolti presso gli archivi del Banco di Roma.

Per il fondo *Banco di Roma*, vedi Serie *Ufficio Legale*, b. 13, fasc. 65 "Beni di nominativi di razza ebraica" e Serie *Ufficio del personale*, b. 4, fasc. 15 "Ebrei. Ripristino delle anzianità". Il primo fascicolo ha una certa consistenza e contiene: disposizioni di legge emanate dalla Repubblica sociale italiana relative alla questione ebraica; circolari della Confederazione fascista delle aziende di credito e della assicurazione e circolari interne del Banco in merito allo stesso argomento; corrispondenza intercorsa tra la Direzione centrale del Banco ed alcune dipendenze riguardante le varie procedure da seguire nei confronti della clientela "appartenente alla razza ebraica"; copia delle denunce con cui alcune dipendenze trasmettevano alla provincia di appartenenza la consistenza del patrimonio depositato dai cittadini israeliti. Per quanto concerne le denunce effettuate non si è reperita documentazione in merito alle conseguenze di dette denunce.

Il secondo fascicolo contiene prospetti, conteggi e corrispondenza relativi alla revoca dei provvedimenti razziali a carico dei dipendenti del Banco (n. 9 dipendenti) a seguito della l. 11 aprile 1950, n. 220, in base alla quale venivano liquidati gli emolumenti spettanti a quei dipendenti esonerati per disposizione del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, e successivamente riammessi in servizio a norma del rdl 20 gennaio 1944, n. 25, emanato dal Governo del sud, nonché al regolamento della loro posizione presso il Fondo di previdenza.

Per il fondo *Cassa di risparmio di Roma*, vedi Serie *Ordinanze della Divisione finanziaria del Governo militare alleato* (1944-1945), b. 2, fasc. 24 "Confisca beni ebraici". Il fascicolo contiene un elenco di 51 intestatari di cassette di sicurezza, che "si presumono appartenenti alla razza ebraica", trasmesso dalla Filiale della Cassa di piazza del Monte alla Direzione generale. Si vedano inoltre:

b. 2, fasc. 27. "Banca d'Italia, Beni di ingiustificata provenienza, Blocco crediti stranieri, Confisca beni ebraici, Beni appartenenti alle cessate organizzazioni del PNF". Il fascicolo contiene corrispondenza tra la Direzione generale della Cassa e la Prefettura di Roma in merito alla trasmissione dei nominativi di cui al precedente fascicolo. Il 18 gennaio 1944, la Direzione della Succursale di piazza del Monte comunicava alla Direzione centrale l'elenco degli intestatari ebrei di cassette di sicurezza alle quali era stato posto un fermo. Il 10 febbraio 1944, la Direzione centrale informava tutte le filiali, agenzie e succursali che l'apertura delle cassette di sicurezza intestate ad ebrei non era in nessun caso consentita se non dietro specifica autorizzazione della Prefettura. Inoltre, in virtù del decreto 4 gennaio 1944, ordinava che le cassette di sicurezza debbano essere denunciate alla Prefettura.

b. 2, fasc. 32. "Apertura cassette di sicurezza". Contiene la corrispondenza con la Divisione finanziaria del Governo militare alleato ed elenchi delle cassette di sicurezza con i nomi degli intestatari e relativi indirizzi. Come risulta dagli elenchi allegati alle lettere del 28 giugno e del 10 luglio 1944, tra i clienti della Cassa di risparmio di Roma, Succursale piazza del Monte, che richiesero l'apertura delle cassette di sicurezza e il ritiro dei depositi a custodia chiusi figuravano alcuni nominativi ebraici.

I sequestri di beni mobili (saldi di conti correnti e titoli, valori, oggetti contenuti nelle cassette di sicurezza) effettuati dalle SS hanno luogo nelle filiali di Bologna, Firenze, Fiume, Milano e Trieste tra il marzo e l'ottobre 1944.

TABELLA 1. *Sequestri operati dalle autorità tedesche (marzo-ottobre 1944)*

<i>data</i>	<i>sede</i>	<i>tipologia</i>	<i>valore totale</i>	<i>nominativo</i>
29-30 settembre e 2 ottobre 1944	Bologna	35 cassette di sicurezza	Nessun valore asportato	Vari
11-12 luglio 1944	Firenze	Conti correnti	L. 80.537,40	Calò Ernesto e Valentina, Errera, Perugia Arturo, Uzielli Isacco e Adolfo
11-12 luglio 1944	Firenze	Cassette di sicurezza	Titoli vari, L. 600 in B.B., vari preziosi	Calò Ernesto e Valentina, Nunes Vais, Perugia Luisa, Sonnino
1 luglio 1944	Fiume	Conti correnti	L. 2.654	Eisler, Weiss, Werzler, Roman
17 marzo 1944	Milano	Deposito a custodia chiuso	L. 50.000	Lorenzetti
22 marzo 1944	Milano	Cassette di sicurezza	Materiali fotografici vari	Duegas
18 marzo 1944	Trieste	Conti correnti	L. 56.550 + 1 baule in deposito chiuso per un valore dichiarato di L. 200.000	Melauri, Gotzl, Ara

I sequestri operati dalle autorità italiane, in seguito ai decreti di confisca emanati dai capi provincia, hanno luogo nelle filiali di Grosseto, Parma, Torino e Verona.

A Venezia sono documentati 79 decreti di confisca ai danni di altrettanti nominativi ebraici (vedi tabella nel paragrafo Filiale di Venezia) ma non è chiaro se a tali confische seguano effettivamente i relativi sequestri.

Tutto particolare è il caso di Piacenza dove, a seguito dell'ordine di polizia n. 5, il 5 dicembre 1943, viene effettuato il sequestro di tutte le attività degli eredi di Ferdinando Pesaro relative al Maglificio Pesaro e ad Emilio Pesaro, la cui gestione viene affidata ad un sequestratario. Sono inoltre documentati i decreti di confisca ai danni di Umberto Muggia (15 marzo 1944) e di Maria Foà (24 maggio 1944) e il successivo trasferimento presso la consorella di Milano di questi e di altri importi ebraici, eccetto i saldi degli eredi Pesaro già affidati al sequestratario (21 agosto 1944). Infine, su ordine del capo della Provincia e dell'Egeli, vengono forzate le cassette di sicurezza di Eloisa Finzi e Umberto Muggia e i valori in esse rinvenuti sono inviati alla Filiale di Milano, dove restano vincolati a favore dell'Egeli (9 gennaio 1945).

TABELLA 2. *Sequestri a seguito dei decreti di confisca emanati dai capi provincia*

<i>data</i>	<i>sede</i>	<i>tipologia</i>	<i>valore totale</i>	<i>ente o istituto depositario</i>
8 febbraio 1944	Grosseto	Conti correnti	L. 84.417,85	Deposito intestato all'ente gestione patrimoni sequestrati presso Filiale di Grosseto della Banca d'Italia
17 maggio 1944 (Decreto di confisca del 26.1.1944)	Grosseto	Cassetta di sicurezza	vuota	

Segue:

<i>data</i>	<i>sede</i>	<i>tipologia</i>	<i>valore totale</i>	<i>ente o istituto depositario</i>
3 febbraio 1944	Parma	Conti correnti	L. 26.459,20	Deposito intestato all' all'intendente di finanza di Parma presidente del Comitato provvisorio per la gestione dei beni degli ebrei presso la Cassa di risparmio
10 maggio, 25 luglio, 10 agosto 1944	Torino	15 Casette di sicurezza (11 delle quali trovate vuote): oggetti e titoli vari, polizze e 1 moneta	Valore imprecisabile	Depositi chiusi presso la Filiale del Banco di Roma, a disposizione dell'Egeli
29 dicembre 1944 (Decreto di confisca del 5 luglio 1944)	Verona	3 cassette di sicurezza	Vuote	

È datata 17 ottobre 1944, la circolare riservatissima che la Direzione generale del Banco di Roma invia a tutti i direttori delle filiali dell'Italia centro settentrionale non ancora liberate dagli Alleati (Bergamo, Bologna, Bolzano, Cremona, Cuneo, Fiume, Genova, Imperia, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Savona, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Voghera) nella quale vengono date precise disposizioni riguardo il "sequestro ed asporto di titoli, valori e denari appartenenti a nominativi di razza ebraica da parte delle autorità militari germaniche". Il fine apertamente dichiarato della dirigenza del Banco di Roma è quello di "data la particolare delicatezza della cosa [...] esonerare il nostro istituto da qualsiasi responsabilità". Queste le regole a cui attenersi nel caso in cui le autorità tedesche si presentino negli uffici bancari per appropriarsi dei valori appartenenti a clienti ebrei:

- richiedere in ogni caso la consegna dell'ordine scritto dell'autorità militare che dispone il sequestro;
- dilazionare l'inizio delle operazioni di esecuzione forzata, eccependo motivi di ordine tecnico, onde poter tempestivamente informare la Prefettura, l'Egeli, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito presso la locale Banca d'Italia, per il caso che gli Enti succennati credano opportuno intervenire presso le autorità tedesche;
- dar corso alle operazioni dopo l'orario di sportello e di ufficio onde non ingenerare panico nel pubblico;
- far assistere durante lo svolgimento delle operazioni, possibilmente dal notaio di fiducia e anche dal legale del Banco per le difficoltà che dovessero sorgere, redigendo apposito verbale conforme al tipo allegato. Anche in mancanza del notaio, occorrerà redigere verbale analogo, da far firmare anche dal rappresentante delle autorità tedesche;
- curare che, qualora il rappresentante dell'autorità militare tedesca si rifiuti di costituirsi nel verbale e di firmarlo, sia di ciò fatta menzione del verbale medesimo;
- disporre perché gli oggetti rinvenuti nelle cassette e non asportati dalle Forze armate tedesche siano rinchiusi in plichi muniti di suggello e presi in custodia con gli stessi vincoli che già esistevano in precedenza.

Tra le risposte delle varie filiali, risalta quella della Filiale di Trieste, datata 15 novembre 1944, in cui si afferma: "la predetta circolare non può trovare applicazione nel Litorale adriatico in quanto qui solo il comandante superiore delle SS e della Polizia può dettare norme per quanto si riferisce ai beni di nominativi di razza ebraica, cassette di sicurezza comprese". Dalla documentazione conservata non è possibile stabilire quale sia stata l'applicazione di questa circolare perché dopo l'ottobre del 1944 non risultano sequestri di beni ebraici effettuati né da parte del Comando tedesco né dalle autorità italiane.

Per quel che riguarda il tema del trasferimento dei beni presso altre banche è da segnalare un tentativo fallito di trasferimento di beni dal Credito italiano alla Filiale di Padova del Banco di Roma. Nel giugno 1944, il procuratore dell'ebrea Dora Celestina Zuccari in Matarazzo chiede al Credito italiano di poter trasferire presso la Filiale di Padova del Banco di Roma i saldi di tutti i conti correnti con i rela-

tivi vincoli su di essi gravanti, di proprietà della Zuccari. Ma il Credit non autorizza il trapasso attendendosi alle norme in vigore circa il blocco delle attività appartenenti a nominativi ebraici e la Direzione centrale del Banco di Roma si rimette a tale decisione senza fare ulteriori tentativi.

Figurano, inoltre, dalla documentazione esaminata, alcuni trasferimenti di beni ebraici già confiscati tra filiali consorelle del Banco di Roma. Con un telegramma del 23 giugno 1944, il Ministero delle finanze disponeva il concentramento dei titoli, denaro e preziosi sequestrati, confiscati o comunque bloccati di proprietà di ebrei presso le sedi o filiali di Milano delle banche e istituti di credito operanti nelle province di Sondrio, Bergamo, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Forlì, Ancona, Firenze, Pistoia, Pisa, Lucca, Apuania, Arezzo, Brescia, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Siena, Livorno. Lo scopo del nuovo provvedimento è chiaro: tutti i beni di pertinenza ebraici, confiscati o meno dai capi provincia, dovevano essere concentrati nella sede di Milano e vincolati a favore dell'Egeli per sottrarli all'avanzata alleata. Il trasferimento al nord dei beni ebraici, operazione complicata e rischiosa, viene effettuato verso la sede di Milano dalle filiali di Bologna (30 settembre 1944) e di Piacenza (21 agosto 1944), e verso la sede di Verona dalle filiali di Venezia (11, 15, 21 dicembre 1944, 31 gennaio, 12 febbraio, 9, 22, 27 marzo, 19 aprile 1945) e di Padova (26 ottobre 1944).

Per ciò che concerne la vendita dei beni confiscati è documentato lo scambio di pareri tra la Direzione generale, la Filiale di Bergamo e quella di Venezia in merito alla proposta di vendita di alcuni titoli di Vittorio Gino Ravà, confiscati con decreto del 7 aprile 1944 della Prefettura di Venezia [...]. Tale proposta era sorta dall'esigenza di estinguere il debito del signor Ravà di un saldo scoperto di circa L. 46.000, garantito da titoli industriali vari per oltre 1.000.000 di lire. Fino al dicembre 1944, la Direzione centrale non autorizza la Filiale di Bergamo a dar corso all'operazione, manifestando dubbi sulla legittimità della vendita dei beni di cui non è ufficializzata la confisca. Quando arriva la conferma che i beni in questione erano stati regolarmente confiscati da un decreto del capo della Provincia di Venezia, la corrispondenza conservata si interrompe.

Le restituzioni documentate nelle carte del Banco di Roma riguardano solo due casi relativi a:

- la signora Lidia Errera alla quale viene riconosciuto il pagamento di L. 30.375 come stralcio e transazione della somma di L. 60.750 a suo tempo depositata in un conto corrente presso la Filiale di Firenze del Banco di Roma e asportata dal Comando militare tedesco il 12 luglio 1944 oltre al versamento di L. 5.000 all'avv. Finzi per le spese legali sostenute (25 luglio 1946);

- la signora Elda Ravà alla quale il 12 aprile 1946 vengono versate L. 15.000 come risarcimento della vendita coattiva di titoli garantiti compiuta dagli agenti di cambio della Borsa valori di Venezia per estinguere il debito di L. 47.073,45 contratto dalla Ravà con il Banco di Roma. La vendita coatta viene effettuata nel dicembre 1943 nonostante il debito sia garantito da titoli il cui valore complessivo ammontava a L. 56.650,20. Il ricavato dalla vendita dei titoli della Ravà risulta ben superiore (L. 138.400) all'estinzione del debito (L. 47.073,45). La differenza di L. 91.326,55, dopo il versamento della eccedenza e della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, si riduce a un saldo attivo di L. 33.606,60. Il 7 aprile 1944 il capo della Provincia di Venezia emette un decreto di confisca a danno dei beni della Ravà disponendone il sequestro e la custodia presso la Filiale di Venezia con apposito vincolo a disposizione del Ministero delle finanze e dell'Egeli. Finita la guerra, la somma contenuta nel conto corrente di Elda Ravà e restituita dalla Filiale di Venezia alla legittima proprietaria ammonta a L. 42.179,90.

Per quanto riguarda la vertenza di Arturo e Luisa Perugia contro la Filiale di Firenze del Banco di Roma, l'esito finale risulta a sfavore dei coniugi ebrei. Derubati di un saldo di L. 18.376,45 e di tutti i gioielli contenuti in una cassetta di sicurezza, valutati circa 3 milioni di lire, beni sequestrati dalle SS l'11 e il 12 luglio 1944, i Perugia, dopo alterne vicende, vedono ufficialmente respinta la proposta di un risarcimento in denaro da parte del Banco di Roma (15 luglio 1947). Non si conosce l'esito del procedimento penale intentato dalla signora Perugia contro l'ex Commissario affari ebraici di Firenze, accusato di aver autorizzato l'apertura forzata della già citata cassetta di sicurezza.

2. La situazione nelle varie province attraverso la corrispondenza tra la Direzione centrale e le filiali del Banco di Roma

Ancona

La documentazione relativa all'attività della Filiale di Ancona non consente di stabilire se e in che misura si verificò la confisca dei beni appartenenti agli ebrei.

Dalle colonne del “Corriere Adriatico” del 2 dicembre 1943, il capo della Provincia di Ancona, rendeva note le norme di legge che avrebbero regolato il sequestro e la gestione dei beni mobili e immobili appartenenti agli ebrei. Nell’ordinanza, il primo punto stabiliva che “i beni mobili ed immobili appartenenti a persone di razza ebraica di ambo i sessi sono sottoposti a sequestro”. Detti beni venivano poi distinti in quattro categorie (rustici, immobili urbani, ditte e società commerciali, beni mobili) ognuna delle quali veniva affidata ad un sequestratario incaricato della loro gestione.

Per quanto riguarda i beni mobili il sequestratario, Francesco Svegliati, veniva incaricato di provvedere all’immediato fermo di qualsiasi attività esistente presso banche, istituti o privati, già posti sotto sequestro. Da rilevare che, secondo il decreto del 1° dicembre 1943, il sequestratario dei beni mobili doveva porre il fermo (art 7) su beni già sequestrati (art 1).

Il 19 gennaio 1944 la Filiale di Ancona invia alla Direzione centrale una bozza di elenco di nominativi di “razza ebraica” possessori di depositi presso la dipendenza di Senigallia. Si tratta di informazioni su libretti a risparmio, titoli in garanzia, titoli a custodia con saldi e relative date di “ultime operazioni” riguardanti quattro posizioni (Morpurgo Felice, Morpurgo Remo, Ottolenghi Elda in Morpurgo, Sacerdoti Rodolfo).

La Direzione centrale risponde il 29 gennaio 1944 dando il via libera all’inoltro dell’elenco in questione facendo però rilevare che per ogni successiva operazione il sequestratario è tenuto a fornire una indicazione precisa sulle persone i cui depositi debbano essere tenuti in sequestro, dato che la razza alla quale appartengono i clienti non risulta da nessuna carta dell’Istituto e che per i conti al portatore il sequestro non può avere efficacia, salvo il caso in cui il libretto corrispondente venga esibito dall’intestatario.

Quando l’ordinanza di polizia 1 dicembre 1943 ed i conseguenti provvedimenti dei vari capi delle province vengono superati dal d lg 4 gennaio 1944, la Direzione centrale invita la Filiale di Ancona a prendere accordi con la Prefettura sulla linea di condotta da adottare nei confronti del sequestratario (16 febbraio 1944).

L’ultimo documento, datato 15 aprile 1944, è la denuncia dei depositi e titoli dei clienti ebrei presentata dalla Filiale di Ancona al capo della Provincia. Nell’elenco sono riassunte 53 posizioni relative a cittadini ebrei residenti ad Ancona (47) a Fabriano (1) e a Senigallia (5).

Ascoli Piceno

Una copia della denuncia presentata il 7 marzo 1944 dalla Filiale di Ascoli Piceno al capo della Provincia in cui vengono elencati i beni di proprietà dei clienti ebrei: Cingoli Guido e Ditta Fratelli Fuà di Cingoli Guido.

Bergamo

Il 9 febbraio 1944 la Filiale di Bergamo comunica al capo della Provincia il nominativo di Melli Renato quale unico detentore ebreo di un’attività bancaria presso l’Istituto.

Dopo alterne vicende solo parzialmente documentate dalla corrispondenza intercorsa tra la Filiale di Bergamo, quella di Venezia, la Direzione centrale e l’Egeli, l’8 gennaio 1945 la Filiale di Bergamo rende nota alla Direzione centrale la trascrizione della lettera inviata dall’Egeli alla Filiale di Venezia: “Facendo seguito alla nostra del 26 dicembre n. 29919, confermiamo che tutti i titoli già di proprietà dell’ebreo Ravà Gino Vittorio fu Giuseppe di Venezia, sono stati confiscati come da decreto 2225/163 del 7.4.1944 della Prefettura di Venezia [...]. Non hanno quindi più ragione di sussistere i dubbi espressi dalla vostra Direzione generale, e può essere fatto luogo senz’altro alla vendita di quella parte delle azioni confiscate che possa dare un ricavo sufficiente per estinguere il vostro credito di circa Lit 46.000. Attendiamo al più presto notizie circa l’avvenuta regolazione della partita, a mezzo dell’Istituto Fondiario di Verona”.

Bologna

Il 1 marzo 1944 la Filiale di Bologna trasmette alla Direzione centrale l’elenco dei nominativi ebraici le cui attività aveva denunciate al capo della Provincia. La lista viene integrata da nuove posizioni il successivo 3 maggio 1944.

Il 30 settembre 1944, la Filiale di Bologna informa la Direzione centrale di aver ricevuto da parte del distacco della Polizia di sicurezza germanica (SS) l’ordine di apertura forzata delle 35 cassette di sicurezza degli ebrei, già denunciate ai sensi del decreto del 4 gennaio 1944. “Dell’avviso pervenutoci abbiamo dato partecipazione tanto alla Banca d’Italia, quanto al questore di Bologna per farli intervenire a tutela della nostra delicata situazione”. Nessuna autorità italiana interviene e l’apertura forzata delle cassette di sicurezza ha inizio, come recita il primo verbale (repertorio n 8670, fascicolo n. 2005),

alle 15.30 del 29 settembre presso la sede del Banco di Roma davanti al capitano delle SS tedesche, Wetjen Reinhold. Alle operazioni, che durano tre giorni (29-30 settembre e 2 ottobre) sono presenti anche un notaio, il direttore e il vice-direttore della Banca che fanno mettere a verbale che: “la direzione stessa di fronte all’ordine emanato da una Autorità che dispone di forza coercitiva, di fronte al mancato intervento, pur sollecitato pressantemente anche per iscritto, delle Autorità e della forza pubblica italiana, di fronte alla minaccia di un’azione violenta sulle persone e sulle cose, pur protestando contro la illegalità sostanziale e formale dell’ordine e della sua esecuzione, si vede costretta a subire l’imposizione che viene fatta, riservando tanto all’istituto depositario – esonerato da ogni responsabilità per l’intervenuto evento di forza maggiore – quanto ai depositanti ogni azione ed occasione che possano competere”.

Nella relazione conclusiva che la Filiale trasmette il 3 ottobre 1944 alla Direzione centrale si segnala che “l’ufficiale del Comando della polizia di sicurezza germanica che ha presenziato l’operazione non ha fatto luogo al sequestro di valori, per quanto i pochi rinvenuti fossero costituiti da cose insignificanti e da titoli nominativi.[...] I valori (titoli e documenti) rinvenuti e non asportati, sono stati da noi assunti in deposito a custodia aperto, come plichi sigillati intestati a ciascun nominativo rimanendo bloccati in conformità alle disposizioni di legge”.

L’ultimo documento sulla vicenda risale al 10 novembre 1944 ed è una lettera della Filiale di Bologna alla Direzione centrale in cui si riferisce di una riunione tra alcuni dirigenti di istituti di credito tenutasi il 28 settembre 1944 presso la Banca d’Italia. In quella sede, il direttore della Filiale del Banco di Roma solleva la questione dell’apertura forzata delle cassette di sicurezza di proprietà degli ebrei. “D’accordo col direttore della Banca d’Italia, venne officiato il capo della Provincia per ottenere il suo intervento e comunque l’emissione di un decreto e di un’ordinanza che ci mettesse nelle condizioni volute per dar corso alle ingiunzioni da parte delle Forze armate germaniche, esonerandoci così, sia nei confronti dei singoli cassetisti, sia nei riguardi dell’Egeli, da qualsiasi responsabilità per l’apertura forzata delle cassette di sicurezza. La richiesta rivolta non ha avuto accoglimento, giacché il capo della Provincia si è disinteressato della cosa. Dinanzi a tale situazione noi, per nostra parte, abbiamo reputato necessario segnalare al questore di Bologna la ingiunzione fattaci dall’Autorità germanica, per invocare il suo intervento a tutela nostra e delle parti interessate [...] La verbalizzazione fatta a cura di un notaio di nostra fiducia assistito dal nostro legale, di quanto verificatosi, rappresenta la cautela migliore che potevamo adottare al momento e, poiché è stato chiaramente posto in particolare evidenza l’esecuzione forzata del provvedimento posto in atto dalle Autorità germaniche, dobbiamo considerarci più che tranquilli nei confronti di qualunque azione anche di rivendica che eventualmente potesse essere mossa verso di noi”.

Como

Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla Filiale di Como al capo della Provincia in data 7 febbraio 1944. Nell’elenco figurano le posizioni relative a due clienti ebrei: Di Capua Emilia e Nahum Emilio.

Cuneo

Sei denunce presentate in data 28 gennaio 1944 alla Filiale di Cuneo da parte dell’Istituto S. Paolo di Cuneo, quale ente incaricato dal capo della Provincia per le attività di pertinenza di cittadini ebrei. Si tratta di denunce di beni mobili (cassette di sicurezza, libretto conto risparmio, libretto conto deposito) relativi a Segre Attilio e Sacerdote Ester, Treves Guglielmo, Norzi Vittorio, Segre Attilio e figlio Eugenio, Segre Alfredo, Sinigaglia Moise.

Da una lettera indirizzata il 27 ottobre 1944 dalla Filiale di Cuneo alla Direzione centrale si rileva che: “le cassette di sicurezza del nostro impianto intestate a nominativi di razza ebraica vennero a suo tempo aperte in dipendenza di analogo decreto del prefetto capo della Provincia, con l’intervento del rappresentante del Prefetto stesso e del delegato dell’Egeli riscontrandosi la mancanza assoluta di valori in esse custoditi”.

Firenze

Il 6 dicembre 1943 il capo della Provincia in esecuzione dell’ordinanza di polizia n 5 relativo al sequestro di tutti i beni degli ebrei, ordina a tutti gli istituti bancari di bloccare tutte le attività intestate agli ebrei e di farne pervenire un elenco alla Prefettura.

Il 9 dicembre 1943 la Filiale di Firenze chiede alla Direzione centrale se denunciare o meno i conti o depositi a risparmio costituiti in garanzia da nominativi di ebrei a favore di terzi e se questi “devono essere pure denunciati precisando che essi sono stati costituiti in pegno, ed in tal caso se è opportuno

indicare anche il nome, ed eventualmente l'esposizione della ditta garantita ariana". A tal proposito non è rimasta conservata la risposta della Direzione centrale.

Dal 30 dicembre 1943 al 24 giugno 1944 la Filiale di Firenze denuncia alla Prefettura tutte le attività registrate a nome di persone ebreë. Si tratta di un totale di 96 posizioni.

L'11 luglio 1944, nei locali della Filiale di Firenze si presentano due sottufficiali delle SS tedesche accompagnati da un meccanico italiano che, senza produrre un ordine scritto, ordinano l'apertura forzata di tutte le cassette di sicurezza intestate a nominativi ebraici.

Tra l'11 e il 12 luglio vengono forzate tutte le cassette di sicurezza e asportati i valori (preziosi e titoli) e i saldi dei conti correnti relativi agli intestatari delle cassette. Al termine delle operazioni, i responsabili della Banca fanno firmare ai sottufficiali delle SS un verbale contenente il dettaglio dei titoli e valori asportati.

TABELLA 3. Valori asportati dalle cassette di sicurezza l'11 e il 12 luglio 1944

<i>intestatari cassette di sicurezza</i>	<i>numero cassetta</i>	<i>valori trovati e asportati</i>
Bemporad Guglielmo	1632	vuota
Calò Ernesto e Valentina	34	vari titoli
Camerini Adolfo	15	vuota
Errera Lidia	2704	vuota
Ettinger Samuele	565	vuota
Mortara Furst Gemma	1015	vuota
Nunes Vais Laura	630	L. 600 in BB e
	vari preziosi	
Orvieto Riccardo e Giuliana	1665	vuota
Ottolenghi Linda e Olga	964	vuota
Perugia Arturo	1568	vuota
Perugia Fortunato e Gina	1584	vuota
Perugia Luisa	2650	vari preziosi
Peiser Ester	215	vuota
Sonnino Albertina	307	vari titoli
Uzielli Isacco e Adolfo	187	vuota

TABELLA 4. Saldi dei conti correnti confiscati dalle SS l'11 e il 12 luglio 1944.

<i>intestatari cassette di sicurezza</i>	<i>numero cassetta</i>	<i>importo del c/c</i>
Bemporad Guglielmo	1632	—
Calò Ernesto e Valentina	34	L. 162
Camerini Adolfo	15	—
Errera Lidia	2704	L. 61.350,25
Ettinger Samuele	565	—
Mortara Furst Gemma	1015	—
Nunes Vais Laura	630	—
Orvieto Riccardo e Giuliana	1665	—
Ottolenghi Linda e Olga	964	—
Perugia Arturo	1568	L. 18.376,45
Perugia Fortunato e Gina	1584	—
Perugia Luisa	2650	—
Peiser Ester	215	—
Sonnino Albertina	307	—
Uzielli Isacco e Adolfo	187	L. 448 (Uzielli Isacco) L. 200,70 (Uzielli Adolfo)
Totale		L. 80.537,40

La somma totale di L. 80.537,40 viene consegnata al Comando delle SS tramite un vaglia Banca d'Italia n. 4014 emesso il 13 luglio 1944.

Il 20 luglio 1944 la Filiale di Firenze comunica alla Direzione centrale il parere scritto di uno dei più noti legali del Foro fiorentino, l'avv. Gaetano Casoni, interpellato dalla Banca commerciale italiana a proposito delle eventuali responsabilità della banca stessa per l'apertura delle cassette di sicurezza e la consegna dei saldi di conto corrente imposti dal Comando tedesco. L'avv. Casoni esclude qualsiasi responsabilità degli istituti di credito, indotti ad assecondare il volere delle SS per evidenti cause di forza maggiore.

In una lettera del 24 luglio 1944 la Filiale informa la Direzione centrale che il Comando delle SS ha provveduto all'apertura delle cassette di sicurezza degli ebrei, asportandone il contenuto, anche in altri istituti bancari di Firenze: il Credito italiano, il Monte dei paschi, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli (in questi ultimi due facendosi consegnare anche le somme versate nei conti correnti). Per quel che riguarda la Banca nazionale del lavoro e la Banca toscana le operazioni di sequestro delle cassette di sicurezza erano invece state subito sospese per l'intervento tempestivo del capo della Provincia e particolarmente del console svizzero Carlo Steinhauslin. Sempre il 24 luglio, l'operato del Comando tedesco viene denunciato dalla Filiale all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

In un appunto del 3 agosto 1944 sui beni requisiti dalle SS presso la Filiale di Firenze si legge: "Poiché agli atti non risulta che sia stato emesso dal capo della Provincia di Firenze decreto di confisca dei beni in oggetto già denunciati come appartenenti a nominativi di razza ebraica, l'Egeli deve ritenersi non ancora investito dei poteri di legge per la gestione dei beni in parola. Quindi non è necessaria alcuna comunicazione al detto Ente".

Il caso Arturo e Luisa Perugia.

Il 25 maggio 1945, a un mese esatto dalla fine della guerra, Arturo Perugia scrive alla Filiale di Firenze reclamando i propri beni: l'importo del conto corrente e i gioielli intestati alla moglie, Luisa Perugia, asportati dai tedeschi. "Ora – scrive Perugia – con l'esito vittorioso della guerra, vorrete e potrete ottenere il risarcimento del danno, mentre vorrete, da parte vostra, provvedere ad indennizzarmi del tutto".

La risposta della Filiale di Firenze è piuttosto secca. Dopo aver ricordato al proprio cliente che tanto il conto corrente che l'intero contenuto della cassetta di sicurezza erano stati sequestrati dai tedeschi concludeva: "se ella desidera chiarimenti in merito, voglia compiacersi di passare dai nostri uffici di Direzione e ben volentieri le illustreremo come si svolsero i fatti. È certo, comunque, che noi non abbiamo alcun obbligo di indennizzarla, e spetta a lei rivolgere a chi di ragione le sue eventuali richieste di risarcimento" (30 maggio 1944). Il 7 giugno 1945 la Filiale di Firenze scrive alla Direzione centrale riassumendo la situazione creatasi con il signor Perugia. Dalla lettera risulta che il 4 settembre 1945 tutti gli ebrei che avevano subito manomissioni dei loro averi, erano stati invitati a presentarsi negli uffici della Filiale allo scopo di comunicare loro l'avvenuto sequestro dei loro beni da parte dei tedeschi, ai quali non era stato possibile resistere per cause di forza maggiore. Non tutti i clienti ebrei si erano presentati e tra questi neppure il signor Perugia che aveva dato in seguito l'ordine di eseguire alcune operazioni finanziarie addebitandone l'importo sul suo conto corrente. Il Banco aveva risposto al Perugia che il suo conto corrente non esisteva più. "Era evidente il gioco del sign. Perugia il quale, facendo finta di ignorare che il saldo del suo c/c era stato asportato dai tedeschi, desiderava probabilmente che noi gli segnalassimo la cosa per iscritto, per prendere lo spunto di una contestazione che è poi venuta fuori in data 25/5". Dopo aver invitato il signor Perugia a recarsi in sede per ulteriori chiarimenti sull'accaduto, la Filiale segnalava alla Direzione centrale che "già molti ebrei, assistiti dall'avv. prof. Finzi, hanno chiamato in causa il Credit (assistito dall'avv. Casoni) e la Comit (difesa dall'avv. Rocchi) quali responsabili dei danni subiti dagli stessi in dipendenza dell'asportazione da parte dei tedeschi delle loro attività presso detti istituti depositate".

Il 4 agosto 1945, la Filiale di Firenze aggiorna la Direzione centrale sulla causa intentata da molti ebrei contro il Credit, le cui previsioni sulla sentenza sembrano essere sfavorevoli all'Istituto bancario. "Se le previsioni dovessero verificarsi – si legge sulla lettera – si ritiene che altra causa verrebbe intentata contro la Comit, che dopo il Credit è l'Istituto che maggiormente dovè consegnare depositi in c/c di ebrei. E non sarebbe da escludere allora che anche noi dovessimo risentirne la ripercussione sebbene in misura che può ritenersi di modestissima entità. Infatti, grazie alla responsabilità che anche con grave rischio personale allora ci assumemmo, di interpretare cioè restrittivamente l'ordine ricevuto dalle SS tedesche per cercare di salvaguardare gli interessi dei clienti, furono da noi denunciati e quindi asportati, soltanto i saldi di 5 c/c di ebrei per complessive L. 80.537,40 contro i 57 conti qui esistenti".

ti per circa L. 1.520.000 (vale a dire dei soli correntisti intestatari di cassette di sicurezza). In conclusione viene informata la Direzione centrale di un nuovo reclamo rivolto al Banco da parte della cliente ebrea Lidia Errera che aveva chiesto il rimborso del proprio conto corrente il cui saldo ammontava a L. 61.350,25.

Il 26 novembre 1946, Luisa Perugia, moglie di Arturo, chiede per iscritto al direttore della Filiale di Firenze il rimborso dell'intero valore degli oggetti asportati dalla sua cassetta di sicurezza, valutato circa 3.000.000 (tre milioni) o, quanto meno, di un'offerta a stralcio da parte del Banco per chiudere la questione. Il 27 novembre 1946, la Filiale di Firenze riferisce alla Direzione centrale la visita dei coniugi Perugia alla sede del Banco finalizzata ad ottenere il risarcimento tanto del saldo del conto corrente di L. 18.376,45 che dei gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza, dettagliatamente descritti, valutati circa 3 milioni. In merito alla restituzioni dei gioielli alla signora Perugia, così scrive la Filiale: "lasciamo a VS giudicare sulla legittimità o meno della richiesta di cui trattasi. Ci limitiamo tuttavia ad osservare che, secondo anche il parere del nostro legale, nulla compete alla signora Perugia per quanto riguarda il contenuto della nota cassetta, e ciò anche in relazione a quanto deciso recentemente dalla Magistratura per analoga vertenza riguardante questo Credito italiano".

Per quel che riguarda il rimborso del conto corrente intestato ad Arturo Perugia la Filiale chiede istruzioni alla Direzione centrale tenendo presente che in un caso analogo riguardante Lidia Errera la Direzione stessa l'aveva autorizzata a versare a stralcio il 50% più spese dell'importo asportato dai tedeschi (21 giugno 1946). Sempre riguardo al caso Perugia, la Filiale così conclude: "i signori Perugia vivono agiatamente nei dintorni di Firenze in una tenuta di 50 ettari di terreno di loro proprietà con villa. A quanto dichiaratoci posseggono anche un appartamento in Firenze. Senza dubbio debbono essere stati consigliati da qualche legale". Il 21 dicembre 1946 prima di decidere sull'atteggiamento da assumere nei riguardi della signora Luisa Perugia, la Direzione centrale chiede alla Filiale informazioni più precise sulla sentenza già citata tra Credito italiano e clienti ebrei e di sapere "se per la cassetta di cui si tratta la signora Perugia avesse dichiarato un valore superiore a L. 100.000 chiedendo speciale assicurazione a norma di polizza: tale circostanza è importante per la dannatissima ipotesi di una nostra responsabilità". La Filiale di Firenze risponde il 18 gennaio 1947 dando alla Direzione centrale i chiarimenti richiesti. Per quel che concerne la sentenza in materia di rivendicazione del contenuto asportato dai tedeschi da cassette di sicurezza, si è verificato un equivoco: non esiste alcuna sentenza del genere mentre è in corso una causa tra la Comit e certi signori Levi, i quali furono denunciati dall'Istituto come ebrei senza esserlo nonostante il cognome, e i loro beni furono per questo asportati dai tedeschi. Riguardo alla cassetta di sicurezza di Luisa Perugia, la Filiale assicura che non era stata richiesta nessuna speciale assicurazione, che era pertanto rimasta limitata a L. 100.000.

Con due lettere del 20 marzo e del 26 maggio 1947 la Filiale di Firenze sollecita la Direzione centrale a comunicare le sue decisioni sulla pratica Perugia riportando quanto segue: "i sigg. Perugia si sono lamentati con terze persone, che ce lo hanno riferito, della mancata nostra risposta alla richiesta di indennizzo per l'asportazione fatta dai tedeschi del contenuto della cassetta di sicurezza intestata alla signora Perugia Luisa, per cui, data la notorietà dei nominativi in questione e le molte aderenze che essi contano nella nostra città, desidereremmo essere messi in grado, dopo il lungo tempo trascorso, di dare una risposta".

Il 15 luglio 1947 la Filiale di Firenze comunica alla Direzione centrale di aver ricevuto dal giudice istruttore della Procura di Firenze una lettera in merito all'apertura della cassetta di sicurezza di Luisa Perugia nella quale si rende noto l'inizio di un procedimento penale contro Martelloni Giovanni già commissario per gli affari ebraici per Firenze e si richiede alla Filiale del Banco una copia del verbale notarile redatto in occasione del sequestro erroneamente datato novembre 1943. Inoltre la Filiale sollecita nuovamente istruzioni sull'esito da dare al caso in oggetto. Il 23 luglio 1947 arriva la tanto attesa risposta della Direzione centrale: "Vogliate con garbo far sapere alla sig.ra Perugia che noi – allo stato delle cose – non intendiamo riconoscere alcuna responsabilità nella apertura forzata della cassetta di sicurezza numero 2650 [...]". Inoltre si prega la Filiale di informare il giudice istruttore di Firenze sulla data esatta in cui avvenne l'apertura forzata della cassetta – 12 luglio 1944 e non novembre 1943 – e che questa non fu ordinata dal commissario per gli affari ebraici Martelloni ma dal Comando delle SS germaniche.

Infine viene richiesto alla Filiale di informarsi sulle eventuali altre vertenze riguardanti l'apertura forzata di cassette di sicurezza.

Il 31 luglio 1947 l'Ufficio legale della Filiale di Milano trasmette alla Direzione centrale copia del contenzioso sorto tra Levi Sara e Levi Eugenia e la Filiale di Firenze della Banca commerciale italia-

na, rinviato all'udienza del 17 ottobre 1947. Le sorelle Levi inserite per errore nella lista dei nominati ebraici, essendo di contro "ariane", accusavano l'Istituto di aver la responsabilità dell'errore occorso, esigendo il rimborso del danno subito a causa di tale errore.

L'11 agosto 1947 la Filiale rende noto alla Direzione centrale di aver informato la signora Perugia delle direttive ricevute in proposito e che essa aveva reagito insistendo affinché le fosse riconosciuto qualcosa a titolo di risarcimento del danno subito nonché minacciando di portare la cosa a conoscenza della Comunità ebraica per cercare di indurre i suoi correligionari a non far più ricorso al Banco di Roma. Inoltre, si informa la Direzione centrale che vi è un giudizio favorevole alle banche depositarie riguardante il rimborso dei saldi dei conti correnti prelevati dalle SS.

Il caso Lidia Errera.

Il 5 agosto 1945 la signora Lidia Errera scrive alla Filiale di Firenze: "Il 29 novembre 1943 vi passai l'ordine di vendita di 25 azioni della Centrale. Il giorno 30 stesso mese a mezzo telefono interpellai il vostro sig. Dani addetto all'Ufficio titoli chiedendogli la conferma dell'effettuata vendita e se potevo incassare il relativo importo. Il sig. Dani mi affermò che potevo incassarlo tranquillamente anche nei giorni seguenti. Senonché il 1 dicembre alle ore 9 presentatami all'ufficio titoli per l'incasso del ricavato delle azioni il sig. Dani mi avvertì che il c/c era bloccato!!

Premetto che non ho mai autorizzato la Banca ad aprirmi un c/c del genere, che se il 30 novembre mi si fosse immediatamente pagato come io richiedevo, nulla poteva essermi tolto, è indubbio che quanto mi è accaduto dipende unicamente dall'azione di codesto Banco.

Pertanto prima di iniziare l'azione di tutela del mio interesse vi invito a versarmi il ricavato delle azioni in parola e relativi interessi".

Il 16 agosto la Filiale di Firenze risponde alla signora Errera che se il vice direttore Dani aveva detto il 1° dicembre che la somma poteva essere ritirata nei giorni seguenti, ciò era dovuto al fatto che egli ignorava le disposizioni di blocco dei beni ebraici come del resto le ignorava lei stessa, e per maggiori chiarimenti la invitava ad attendere le disposizioni della Direzione centrale.

Dando notizia del "caso Lidia Errera" alla Direzione centrale, la Filiale precisa che "il nostro funzionario, pur non ricordandosi del particolare accennato dalla signora, esclude in ipotesi di aver potuto dare assicurazioni per il rinvio dell'incasso sapendo dell'esistenza del blocco sugli averi ebraici [...] L'ordine interno di blocco degli averi ebraici da noi emanato agli uffici porta la data del 3.12.'43: evidentemente la signora Errera non si sarà recata da noi ad incassare la somma il mattino del 1 dicembre come essa affermò, altrimenti non vediamo perché non le avremmo dovuto corrispondere il controvalore dei titoli da noi venduti per suo conto" (18 agosto 1945).

Il 4 settembre 1945, la Filiale sollecita dalla Direzione centrale nuove istruzioni sulla Errera e trasmette in allegato copia della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nella causa intentata da un gruppo di ebrei contro il Credito italiano per ottenere il pagamento dei loro depositi in conto esistenti nonostante l'avvenuta asportazione dei depositi stessi da parte dei tedeschi. Si teme che tale sentenza, sfavorevole al Credito italiano, abbia ripercussioni anche su altri istituti, compreso il Banco di Roma.

Il 27 settembre 1945, Lidia Errera scrive nuovamente alla Filiale di Firenze dicendo tra l'altro: "Ripeto, l'errore fu da parte vostra e non posso ammettere che solo poche ore, anzi pochissime ore prima voi non foste al corrente della situazione di quel momento, o per lo meno non lo prevedeste. Non vedo perciò giusto che io debba essere così sacrificata, non avendo io nessun c/c ma solo l'estratto della vendita delle 25 azioni della giornata precedente".

Il 22 ottobre 1945 la Direzione centrale scrive alla Filiale chiedendo precisazioni su come si svolsero i fatti, se vi furono atti di forza e se il Banco procedette al pagamento dei conti correnti per la violenza usata dalle forze tedesche senza avere la possibilità di resistere. Inoltre viene richiesto quale ordine ricopriva l'ufficiale tedesco firmatario dell'ordine di asportazione, se le autorità tedesche avevano emanato ordini di fermo o di sequestro a danno degli ebrei e, infine, se esistevano disposizioni delle autorità italiane oltre al decreto del duce del 4 gennaio 1944.

L'8 novembre 1945, la Filiale risponde alla Direzione centrale dichiarando che: il blocco delle attività degli ebrei era stato ordinato per iscritto dalla Prefettura di Firenze il 16 dicembre 1943 e ribadito il 19 gennaio 1944; le autorità militari tedesche non avevano emanato disposizioni di fermo né di sequestro anche se "correva allora voce che l'azione di asporto fosse stata iniziata dal Comando militare germanico di Firenze, in base ad una disposizione emanata nel febbraio 1944 dal maresciallo Kesslerling"; non era stato possibile stabilire con esattezza la carica del tedesco Gold che aveva firmato l'ordine di asportazione. Quanto alla questione della violenza dell'atto del Comando tedesco la Filiale sottolinea: "che nella richiesta fattaci dal Comando tedesco e nell'esecuzione di quanto dai suoi incaricati operato

ci sia stato un atto di forza, date anche le circostanze particolari in cui tutti allora vivevamo, a noi non sembrerebbe che potesse essere messo in dubbio, anche se le rivoltelle non ci furono puntate contro; basta pensare al particolare delicatissimo momento in cui la cittadinanza fiorentina allora attraversava, sotto l'incubo com'era di deportazioni, torture, ricatti, ecc. per convincersi che ogni diverso o più energico nostro atteggiamento di resistenza sarebbe stato certamente stroncato; non vi era quindi possibilità di resistere e dovemmo soggiacere a forza maggiore”.

Il 21 dicembre 1945 la Direzione centrale scrive alla Filiale: “È nostro convincimento che la signora Lidia Errera non possa reclamare alcun danno per la nota apertura forzata della cassetta di sicurezza a lei intestata e per l'asportazione dei valori in essa contenuti”.

Ma il 27 dicembre la Filiale fa osservare che il parere espresso dalla Direzione centrale il 21 dicembre è relativo all'apertura forzata della cassetta di sicurezza e non all'asportazione del deposito in conto corrente di L. 61.350,25 di cui la signora Errera chiede il rimborso. E aggiunge: “Dopo la sentenza di questo Tribunale nella causa intentata da vari ebrei contro il Credito italiano [...], abbiamo pensato che nell'esame della questione sottopostavi potesse esservi sfuggito il preciso oggetto della vostra controversia con l'Errera (rimborso del deposito in c/c alla stessa intestato) [...] Per vostra opportuna conoscenza vi informiamo che la nostra relazione con la signora Errera non presenta particolare interesse: ma la stessa ha vincoli di parentela con nominativi ebraici, nostri importanti clienti. È inoltre da tener conto che il nostro contegno verso la Errera in questa controversia avrà certamente ripercussione fra gli altri ebrei che, come detta signora, avevano depositi con noi; per cui una eventuale vostra adesione alla richiesta della signora Errera potrebbe costituire un principio da dover seguire anche nei riguardi degli altri ebrei nostri clienti per depositi di complessive L. 20.000 circa”.

Il 5 gennaio 1946, la Direzione centrale ribatte alla Filiale: “Vostro 27 Errera confermiamovi nostra 21 corrente non intendendo compromettere questione principio”. Dopo aver riesaminato la questione dei depositi in c/c e delle cassette di sicurezza asportate dai tedeschi, la Direzione centrale decide di resistere alla richiesta della Errera confidando nel rovesciamento in appello della nota sentenza del Tribunale di Firenze contro il Credito italiano. Il 16 gennaio 1946 la Filiale di Firenze relaziona sulla comunicazione della decisione della Direzione centrale data alla signora Errera che reagisce riservandosi di tutelare i suoi interessi nel modo più opportuno.

Il 29 aprile 1946 l'Ufficio legale di Milano scrive alla Direzione centrale a proposito del confronto avuto con i direttori dei servizi legali del Credito italiano e della Banca commerciale circa le varie cause intentate dagli ebrei di Firenze contro i rispettivi istituti bancari. Mentre il dott. Bevilacqua del Credito italiano sostiene che la direttiva del suo Istituto è quella di transigere tutte le questioni relative agli ebrei i cui conti erano stati prelevati dalle SS, l'avv. Martini della Banca commerciale italiana è del parere contrario e cioè che tutte le banche dovrebbero resistere alle pretese che hanno occasionato le cause di Firenze. L'11 maggio 1946 la Direzione centrale comunica all'Ufficio legale di Milano di aver autorizzato la Filiale di Firenze a transigere la vertenza con la signora Errera versando il 50% del conto corrente chiudendo così la questione, evitando una causa giudiziaria “il cui tenore avrebbe potuto esserci sfavorevole”.

Il 4 giugno 1946 la Filiale di Firenze riferisce alla Direzione centrale che il legale della signora Errera, avv. Enrico Finzi, si è dichiarato disponibile ad accettare il 60% dell'importo del conto corrente sequestrato (di cui il 50% come rimborso della somma depositata e il 10% come spese varie), pregandola di essere autorizzati a dar corso alla transazione “data la somma relativamente modesta che dovremmo restituire alla signora Errera e le ragioni di opportunità che consigliano a non mostrarci eccessivamente restii ad un pacifico regolamento di questa pendenza”. Il 3 maggio 1946 la Direzione centrale ribadisce alla Filiale l'ordine di eseguire la transazione Errera ma nel contempo dà istruzioni di far dichiarare per iscritto alla signora Errera la rinuncia ai danni per l'apertura della cassetta di sicurezza dalla quale per altro non era stato asportato nulla. L'operazione di transigere la vertenza Errera con il versamento del 60% viene autorizzata dalla Direzione centrale il 24 giugno 1946. A margine della lettera indirizzata alla Filiale di Firenze è annotato a penna: “Bocca – ormai è stato deciso così, speriamo che non costituisca un precedente pericoloso – 25.6.1946”.

Il 13 luglio 1946 la Filiale di Firenze scrive alla Direzione centrale di aver appreso dall'avv. Finzi l'esito definitivo della nota causa degli ebrei contro il Credit, transatta in base al 60% e di aver accolto la richiesta dello stesso Finzi di uniformare a tale percentuale la somma da corrispondere alla sua cliente Lidia Errera. La somma finale concordata con l'avv. Finzi è di L. 5.000 anziché di L. 6.075 per il rimborso spese legali. In allegato, la Filiale invia alla Direzione centrale copia di un atto di transazione stabilito con il Banco di Napoli sulla cui falsariga era stato fatto quello del Credit. La Direzione centrale

approva l'operato della Filiale e autorizza il versamento di L. 5.000 all'avv. Finzi mostrandosi confortata dal fatto che anche il Banco di Napoli aveva ritenuto conveniente transigere al 50% una sentenza analoga (20 luglio 1946).

Il 25 luglio 1946 il caso Lidia Errera può considerarsi definitivamente chiuso con il pagamento di L. 30.375 come stralcio e transazione della somma di L. 60.750 a suo tempo depositata in un conto corrente presso la Filiale del Banco di Roma e asportata dal Comando militare tedesco il 12 luglio 1944 e il versamento di L. 5.000 all'Avv. Finzi per le spese legali sostenute. La signora Errera compila un regolare verbale di ricevuta.

Fiume

Nel caso di Fiume è documentato il passaggio di beni mobili di provenienza ebraica per un totale complessivo di L. 2.654 nelle casse della *Reichskreditkasse* e della *Oberkasse des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland*.

Il 1 luglio 1944 la Filiale di Fiume informa la Direzione centrale che “in seguito a precise istruzioni scritte passateci dal *Deutsche Berater für die Provinz Quarnero* in Fiume, abbiamo dovuto chiudere i conti dei seguenti nominativi e versare i saldi alla *Reichskreditkasse*, sul *Abteilung Finanzen=Referat Vermögensverwertung*:

Eisler dott. Enrico	saldo	Lire	85
Weiss Laura	“	“	21
Werzler Lazzaro	“	“	2.545

Vi facciamo presente che anche per l'avvenire saremo costretti, in casi analoghi, a seguire lo stesso procedimento, salvo vostre precise istruzioni in contrario”.

In un'altra lettera, sempre datata 1 luglio 1944, si comunica la chiusura del libretto di deposito libero n. 164 intestato al dott. Luigi Roman e il versamento dell'importo di L. 3.80 alla *Oberkasse des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland* su ordine del *Oberste Kommissar in der Operationszone Adriatisches Küstenland* di Trieste.

Frosinone

La Filiale di Frosinone comunica alla Direzione centrale di non aver clienti ebrei (3 febbraio 1944).

Grosseto

Con un decreto del 17 novembre 1943, il capo della Provincia di Grosseto dispone il fermo su tutti i beni – crediti e depositi nominativi o non – di proprietà ebraica e ne ordina la denuncia alla Banca d'Italia, denuncia eseguita con relativi elenchi dalla Filiale di Grosseto il 18 dicembre 1943 e dall'Agenzia di Orbetello in data 27 gennaio 1944.

Nell'elenco stilato dalla Filiale di Grosseto, comprensivo di depositi, crediti e titoli di Stato, industriali e azionari, vengono rese note 6 posizioni relative a: Soc. in nome coll. Lattes Azaria, Lattes Monildo, Ditta Servi Marco, Nunes Gino, Nino Sorani. In conseguenza del decreto del capo della Provincia del 26 gennaio 1944, del suddetto elenco vengono versati i depositi in contanti per un importo complessivo di L. 84.417,85 mentre viene rimandato il versamento dei titoli (in parte depositati presso il tesoro accentrato) in attesa di nuove istruzioni da parte della Banca d'Italia. Questa operazione ha luogo l'8 febbraio 1944 e la somma confiscata di L. 84.417,85 viene accreditata in un deposito presso la succursale di Grosseto della Banca d'Italia, intestato all'Ente gestione patrimoni sequestrati.

Successivamente, con un nuovo decreto del 16 febbraio 1944, il capo della Provincia di Grosseto, Alceo Ercolani, sottopone a immediato sequestro e confisca i beni mobili di 59 ebrei clienti di diversi istituti bancari (vedi elenco dettagliato allegato alla lettera che la Filiale di Grosseto invia alla Direzione centrale l'11 marzo 1944) e nomina come sequestratario di tali beni il direttore della Banca d'Italia autorizzandolo a disporre a suo insindacabile giudizio.

Il 25 marzo 1944 la Direzione centrale ordina alla Filiale di Grosseto di attenersi solo alle disposizioni emanate localmente dal capo della propria Provincia.

L'ultimo documento risale al 17 maggio 1944 e dà conto dell'apertura forzata della cassetta di sicurezza di proprietà di Servi Dario e Alessandro custodita presso la Filiale di Grosseto, operazione autorizzata dal decreto n. 289 del capo della Provincia di Grosseto e verificatasi l'11 maggio alla presenza di un rappresentante del capo della Provincia, di un rappresentante dell'Egeli e di un procuratore del Banco di Roma. La cassetta forzata viene trovata vuota.

Imperia

Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla Filiale di Imperia al capo della Provincia in data 8 febbraio 1944. Nell'elenco figura un'unica posizione relativa a: Jerusalmi Giuseppe Bohor di Nissim titolare di un importo di L. 45.645.

Livorno

Tra il gennaio e l'aprile 1944 la Filiale di Livorno, sollecitata dal Monte dei paschi di Siena di dar corso ad un'operazione di trasferimento valuta per conto del notaio livornese Corcos Luigi, dialoga a distanza con la Direzione centrale in merito all'identità del soggetto in questione, concludendo infine dopo alcune verifiche, che "il cliente in questione possa essere considerato di razza ariana e che si possa dar luogo all'operazione".

Interrogata dalla Filiale di Livorno in merito alla condotta da tenere riguardo ai libretti di risparmio al portatore con l'indicazione di un nome di razza ebraica, la Direzione centrale risponde in data 22 aprile 1944 "Non esiste alcuna disposizione esplicita per quanto riguarda la denuncia o meno di depositi relativi a libretti di risparmio al portatore, però è da ritenersi che essi non debbano essere denunciati [...] Se è ammesso che i depositi di tale natura possono in alcuni casi essere prelevati deve di conseguenza riconoscersi che non debbono essere denunciati come appartenenti alla persona il cui nome è indicato su di essi, perché diversamente, una volta denunciati, non potrebbero in nessun caso essere prelevati, da chi a norma di tali istruzioni ne avesse il diritto."

Lucca

Il 9 dicembre 1943 la Prefettura di Lucca sollecita i direttori di banca a fornire al questore e al comando dell'Arma dei carabinieri tutte le notizie circa la consistenza dei depositi registrati a nome degli ebrei. Il giorno successivo, 10 dicembre, la Filiale di Lucca informa la Direzione centrale degli ordini ricevuti dalla Prefettura aggiungendo che dopo uno scambio di idee con le altre maggiori banche della piazza "siamo con esse venuti nella determinazione (in attesa che le singole direzioni centrali, appositamente interpellate, fossero in grado di passare le loro istruzioni) di apporre un fermo interno provvisorio su tutte le attività risultanti di pertinenza di presunti appartenenti alla razza ebraica. Intanto ad eventuali richieste dei singoli interessati abbiamo di concerto stabilito di far loro presente che per qualsiasi operazione sui loro conti di deposito debbono essere muniti di apposita autorizzazione della Prefettura."

Qualche giorno dopo, 16 dicembre, la Direzione centrale dopo aver esortato la Filiale a rispondere con sollecitudine e assoluta precisione alle richieste del capo della Provincia e delle altre autorità fa notare che: "non vediamo la ragione della determinazione presa dalle maggiori banche della piazza di porre un fermo interno provvisorio su tutte le attività risultanti di pertinenza di presunti appartenenti alla razza ebraica, data la assoluta chiarezza della lettera del capo della Provincia, il quale ordina unicamente di fornire le notizie che verranno richieste dal questore o dal Comando dei carabinieri; comunque voi tenetevi a tale accordo, sebbene esso vada assolutamente oltre gli ordini impartiti dal capo della Provincia".

L'8 febbraio 1944 la Filiale di Lucca invia alla Direzione centrale copia del nuovo elenco trasmesso al capo della Provincia, in cui si dà conto delle attività di 4 clienti ebrei: Gallani Raffaele, Raschin Giuseppe, Ditta Recanati Dario e Leo Leone.

Milano

Sollecitata dal capo della Provincia a fornire l'elenco dei clienti ebrei e di bloccarne i relativi beni, la Filiale di Milano comunica alla Direzione centrale di essere in attesa di ottenere dalla Confederazione del credito l'elenco completo dei sudditi ebrei, in base al quale poter effettuare la denuncia (14 gennaio 1944).

Il 28 febbraio 1944, la Filiale di Milano con l'Agenzia extraurbana di Verbania inviano al capo della Provincia la lista dei clienti ebrei intestatari di conti correnti, titoli e cassette di sicurezza con relativi importi. Si tratta di 21 diversi elenchi che raggruppano i clienti ebrei a seconda del tipo di attività posseduta in cui figurano: 44 intestatari di conti di corrispondenza, 36 intestatari di conti di deposito libero, 13 intestatari di libretti di risparmio nominativi, 11 intestatari di conti transitori, 4 intestatari di conti vecchi e conti vecchi ebrei stranieri, 1 intestatario di un saldo creditore di un conto in divisa estera, 1 deposito di pertinenza ebraica depositato nel Banco presso terzi, 15 intestatari di titoli a custodia, 2 intestatari di titoli a garanzia, 27 intestatari di cassette di sicurezza, 5 clienti nei confronti dei quali il

Banco è creditore, 14 intestatari di presunta razza ebraica di conti correnti per corrispondenza, 11 intestatari di presunta razza ebraica di conti di deposito libero, 4 intestatari di presunta razza ebraica di libretti di risparmio nominativo, 3 intestatari di presunta razza ebraica di conti transitori, 4 intestatari di presunta razza ebraica di saldi attivi dei conti in lire, 3 intestatari di presunta razza ebraica di titoli a custodia, 9 intestatari di presunta razza ebraica di cassette di sicurezza, 1 intestatario di un libretto di risparmio nominativo (Verbania), 3 intestatari di titoli a custodia (Verbania), 2 intestatari di libretti di risparmio al portatore (Verbania).

Il 7 marzo 1944 la Filiale di Milano invia alla Prefettura nuovi elenchi compilati in base a nuove informazioni.

Il 17 marzo un sottufficiale tedesco delle SS si presenta nei locali della Filiale e ordina senza mostrare una richiesta scritta l'immediata apertura delle cassette di sicurezza nonché la consegna dei depositi chiusi. Il personale del Banco obietta che non può autorizzare l'operazione senza prima vedere un regolare ordine di sequestro. L'ufficiale insiste "in termini perentori minacciando l'immediato arresto dei funzionari che eventualmente si fossero opposti alla richiesta". Nel frattempo dal Comando tedesco arriva la conferma dell'ordine di sequestro e le operazioni hanno inizio. Una nuova cassetta intestata a Duegas Victor viene forzata il 22 marzo e il suo contenuto – articoli fotografici vari – viene sequestrato dalle SS.

TABELLA 5. *Cassette di sicurezza forzate tra il 17 e il 22 marzo 1944.*

<i>intestatari</i>	<i>numero cassetta</i>	<i>valori</i>	<i>data sequestro</i>
Duegas Victor	6968	Materiali fotografici	22.3.1944
Lorenzetti Andrea	2040	Deposito a custodia chiuso n 01446 del valore di Lit 50.000	17.3.1944
Lenzi Giuseppe e Antonelli Sestilia	4152		17.3.1944
Martinoli Aristide	3392		17.3.1944

Padova

Il 14 dicembre 1943 la Filiale di Padova fornisce alla Prefettura un elenco di depositi, conti correnti e cassette di sicurezza intestati ad ebrei in cui vengono descritte otto posizioni, tre delle quali relative a clienti ebrei discriminati. Successivamente, riguardo al caso di Bianca Negroni da Zara, ebrea "arianizzata", la Prefettura e la Direzione centrale concordano nel considerare nullo il fermo disposto sui beni degli "arianizzati".

Nel giugno 1944, il conte Luca Pietromarchi procuratore della signora ebrea Dora Celestina Zuccari in Matarazzo, chiede al Credito italiano di poter trasferire presso la Filiale di Padova del Banco di Roma i saldi di tutti i conti correnti (conto vecchio, conto misto Americhe, conto bloccato, conto vecchio Cetie) con i relativi vincoli su di essi gravanti, di proprietà della Zuccari. Ma il Credit non autorizza il trapasso attenendosi alle norme in vigore circa il blocco delle attività appartenenti a nominativi ebraici e la Direzione centrale del Banco di Roma, sollecitata ad esprimere un parere sulla questione dalla Filiale, benché l'importo complessivo del patrimonio in questione sembra essere di notevole entità, consiglia di desistere dall'operazione.

Da una lettera spedita dalla Filiale di Verona alla Direzione centrale il 26 ottobre 1944 risulta il trasferimento a Verona dei seguenti saldi di conti correnti giacenti presso la Filiale di Padova, per un valore complessivo di L. 9.866:

– Goldbacher Alberto	L. 1.234
– Romano Salvatore	L. 1.381
– Sacerdoti Fulvio	L. 1.187
– Orefice Roberto	L. 7
– Coen Silvio	L. 1.524
– De Benedetti Ines	L. 2.780
– Orefice Giorgio	L. 1.743

Orbetello

Il 31 dicembre 1943, la Filiale di Orbetello comunica alla consorella di Grosseto l'elenco delle posizioni relative ai propri clienti ebrei. Nell'elenco figurano due depositi di titoli a custodia intestati a Servi

Edvige e Pilade per un valore di L. 13.200 e a Servi Oreste, Erina, Ginesia, Dirce e Gisla per un valore di L. 33.000; un conto corrente intestato alle Sorelle Servi con un saldo di L. 1.960,70, un conto corrente intestato a Servi Guido con un saldo di L. 295 e un conto intestato agli Eredi Servi Tersilio di L. 309,90.

In una lettera successiva del 13 febbraio 1944 la Filiale di Orbetello segnala alla Direzione centrale di aver escluso dall'elenco dei beni ebraici denunciati il deposito al portatore intestato a Servi Ester (saldo Lit 53) perché così stabilito in una riunione tra tutti i dirigenti degli istituti di credito di Grosseto tenutasi nei locali della Banca d'Italia. Inoltre informa la Direzione centrale di aver ricevuto tramite la consorella di Grosseto il decreto del capo della Provincia del 26 gennaio 1944 nel quale viene disposto il versamento dei beni ebraici in un unico deposito intestato all'Ente gestione patrimoni sequestrati presso la Banca d'Italia.

Il 18 febbraio 1944 la Filiale di Orbetello provvede a versare alla Banca d'Italia, sezione di Grosseto, l'importo complessivo dei conti nominativi dei clienti ebrei (variato rispetto a quello denunciato precedentemente) mentre per quel che riguarda i titoli costituenti i due depositi a custodia conservati presso il tesoro accentrato di Firenze viene chiesta l'autorizzazione a versarli nella sede della Banca d'Italia di Firenze. Detti titoli di proprietà di Servi Edvige e Pilade e Servi Oreste, Erina, Ginesia, Dirce e Gisla sono dettagliatamente descritti nella raccomandata del 17 febbraio 1944 indirizzata al direttore della Banca d'Italia della Filiale di Grosseto.

Il 21 febbraio 1944 la Filiale di Orbetello comunica alla Direzione centrale che la Banca d'Italia nella qualità di depositaria dei crediti di pertinenza di cittadini di razza ebraica ha preteso anche il versamento del deposito a risparmio al portatore relativo a Servi Ester (saldo Lit 35) e che per quel che concerne i due depositi a custodia titoli "pare che la partita verrà regolata con la vendita dei titoli ed il deposito del controvalore".

L'importo complessivo dei beni confiscati versato il 19 febbraio 1944 alla Filiale di Grosseto della Banca d'Italia è di L. 3.706,40 (compreso il saldo del libretto a risparmio "portatore").

Orvieto

Nessuna documentazione rilevante per mancanza di clienti ebrei.

Parma

Il 12 gennaio 1944, la Filiale di Parma invia alla Questura l'elenco degli ebrei titolari di attività presso il Banco evidenziando 10 posizioni (Bachi Armando e Bassani Ines, Carmi Alberto, Carmi Enrico, Melli Adolfo, Moscati Ida, Ottolenghi Giacomo, Tedeschi Aldo, Vigevani Cesare, Vigevani Emma, Vigevani Rolando). Contemporaneamente lo stesso elenco viene denunciato alla locale Cassa di risparmio, su ordine della Prefettura diffuso per mezzo della Gazzetta di Parma n. 304 del 21 dicembre 1943.

Il 18 gennaio 1944 l'Intendenza di finanza invita tutti gli istituti bancari della piazza a riversare le attività già denunciate in un conto corrente intestato all'intendente di finanza di Parma quale presidente del Comitato provvisorio per la gestione dei beni degli ebrei presso la Cassa di risparmio.

Il 3 febbraio 1944 la Filiale di Parma trasferisce presso la Cassa di risparmio beni mobili di provenienza ebraica per un importo totale di L. 26.459,20 nonché vari titoli in deposito mentre trattiene i contenuti delle cassette di sicurezza e i titoli a garanzia di crediti a favore del Banco (vedi elenco allegato alla lettera del 3 febbraio 1944). L'8 febbraio, la Filiale di Parma presenta una nuova denuncia relativa ai beni (conto corrente e cassetta di sicurezza) di Foà Lorenzo.

Il 20 dicembre 1944 viene notificato il decreto di confisca dei beni di proprietà di Ottolenghi Giacomo (titoli del valore di L. 10.000 a garanzia di un c/c con un saldo di L. 6.140) e Vigevani Rolando (titoli del valore di L. 100.000 a garanzia di un c/c con un saldo di L. 52.250) giacenti presso il Banco di Roma e la Filiale di Parma ne dà notizia alla Direzione centrale. Nella risposta della Direzione centrale del 26 gennaio 1945 si legge: "vi segnaliamo che in altra provincia l'Egeli ha autorizzato gli Istituti di credito a vendere quella quota parte dei titoli necessaria per soddisfare i propri crediti. Non è improbabile, pertanto, che identiche disposizioni vengano impartite anche per la vostra zona, nel qual caso voi dovrete rivolgere opportuna domanda al predetto Ente specificando la natura del credito, il suo ammontare e la garanzia precostituita e richiedere con quali modalità dovrà essere effettuata la vendita dato che l'art. 13 del decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944 dispone che la vendita dei beni confiscati deve avvenire secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze. Occorre, in altri termini, come comprenderete, che siano bene osservate le norme in vigore. Resta comunque inteso che voi non procederete d'iniziativa a sollecitare alcuna autorizzazione e che, nel caso, ci interpellarete preventivamente".

Perugia

L'11 febbraio 1944, la Filiale di Perugia comunica alla Direzione centrale di aver posto il fermo su tutte le attività degli ebrei e di aver comunicato alla locale Banca d'Italia i nominativi e gli importi bloccati. In allegato l'elenco dei clienti ebrei in cui figurano 5 posizioni (Coen Guido, Coen Roberto, Dessau Bernardo, Pacifici Aldo, Ervino Spitzer).

Pesaro

Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla Filiale di Pesaro al capo della Provincia in data 28 febbraio 1944. Nell'elenco figurano tre posizioni relative a Viterbo Silvio, Montebrocchi Lazzaro, Morpurgo Giorgina.

Piacenza

A Piacenza, l'ordine di polizia n. 5 ha effetto immediato: il 5 dicembre 1943, infatti, viene effettuato il sequestro dei beni mobili e immobili e di tutte le attività degli eredi dell'ebreo Pesaro Ferdinando. La gestione del Maglificio Fernando Pesaro e dei beni di Emilio Pesaro, figlio del defunto Fernando, viene subito affidata al sequestratario Piero Salsi.

Si tratta di saldi così ripartiti:

- Maglificio Fernando Pesaro
- Conto di corrispondenza n. 6873 “vecchio” con un saldo creditore di L. 9.231,40
- Conto di corrispondenza n. 6873 “nuovo” con un saldo debitore di L. 24.235,70
- Pesaro Emilio
- Conto corrispondenza n. 7084 “vecchio” con un saldo creditore di L. 107,20.

Il 10 gennaio 1944, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal capo della Provincia in data 27 dicembre 1943, la Filiale di Piacenza comunica al Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco dei beni e dei valori appartenenti ad ebrei, la cui gestione è già stata assegnata al sequestratario Salsi come da decreto del 5 dicembre 1943. Si tratta di 6 posizioni relative a Soliani Elisa, Foà Maria Pia, Finzi Eloisa, Muggia Umberto, Maglificio Ferdinando Pesaro, Pesaro Emilio alle quali, il 24 gennaio, viene aggiunta quella di Levi Mario (debitore verso il Banco di Roma di L. 16.395).

Il 21 febbraio 1944, la Direzione centrale esorta la Filiale a prendere nuovi accordi scritti con la Prefettura riguardo ai beni già sequestrati, ai rapporti con il sequestratario ecc. dopo le nuove norme stabilite dal decreto del 4 gennaio 1944 e aggiunge: “avreste dovuto astenervi dal denunciare i crediti perché ciò non è mai stato prescritto, comunque ciò non ha conseguenze dannose, vorrete invece far valere i vostri diritti nei confronti dell'Egeli appena verrete a conoscenza che la gestione delle attività dei vostri debitori sia stata assunta da tale Istituto”.

Il 15 marzo 1944, il capo della Provincia decreta la confisca e il trasferimento a favore dello Stato di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'ebreo Muggia Umberto.

TABELLA 6. Beni confiscati dal capo della Provincia di Piacenza a Umberto Muggia il 15 marzo 1944

<i>tipologia</i>	<i>descrizione</i>	<i>valore</i>	<i>banca</i>
Beni immobili	Terreno	Reddito L. 12.704,20	
Beni immobili	Fabbricato	Reddito L. 586,65	
	Fabbricato	Reddito L. 630	
Beni mobili	Libretto n. 831	L. 4.862,60	Cassa di risparmio
Beni mobili	Libretto n. 832	L. 619,05	Cassa di risparmio
Beni mobili	Conto deposito libero n. 607	L. 292,95	Banco di Roma, Filiale di Castelsangiovanni
Beni mobili	Libretto n. 1997	L. 8.004	Banca nazionale del lavoro, Filiale di Fiorenzuola

Il 24 maggio 1944, il capo della Provincia decreta la confisca e il trasferimento a favore dello Stato della somma di L. 118,80 depositata presso la Filiale di Piacenza del Banco di Roma dalla cliente ebrea Foà Maria nel libretto a risparmio libero n. 1229, affidandolo all'Egeli.

Come risulta da una lettera del 5 ottobre 1944, inviata dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde alla Filiale di Milano del Banco di Roma, la Filiale di Piacenza ha trasferito presso la consorella di Milano le seguenti attività ebraiche (21 agosto 1944):

- L. 1.922,15 saldo conto a deposito libero n. 212 di Finzi Eloisa;
- L. 127,35 saldo libretto a risparmio n. 2114 di Soliani Elisa;
- L. 112,20 saldo libretto a risparmio n. 1229 di Foà Maria Pia;
- L. 295,95 saldo conto deposito libero n. 607 di Muggia Umberto;
- num. 200 azioni Società Monteponi di Muggia Umberto;
- num. 19 azioni Società Emiliana di Esercizi Elettrici di Muggia Umberto.

Come da ordini della Direzione centrale ricevuti dalla Filiale l'8 agosto 1944, rimangono esclusi dal trasferimento a Milano i saldi creditori del Maglificio Pesaro e di Pesaro Emilio, già sotto gestione sequestrataria.

Il 9 gennaio 1945 la Filiale di Piacenza informa la Direzione centrale di aver provveduto all'apertura forzata delle cassette di sicurezza di proprietà degli ebrei Finzi Eloisa e Muggia Umberto dopo averne ricevuto l'ordine dal capo della Provincia (4 dicembre 1944 Divisione IV, prot. 21583) e dall'Egeli (9 novembre 1944, prot. 25896). Come risulta dai relativi verbali allegati, la prima di tali cassette è stata trovata vuota mentre quella intestata al Muggia conteneva valori e documenti, in gran parte titoli industriali dettagliatamente illustrati, che sono stati inviati alla consorella di Milano, così come ordinato dalle norme riguardanti il trasferimento alle sedi del nord delle banche dei valori e preziosi racchiusi nelle cassette di sicurezza degli ebrei, contenute nel decreto del 4 gennaio 1944. In attesa del decreto di confisca da parte del capo della Provincia, tali beni rimanevano vincolati a favore dell'Egeli.

Rieti

Nessuna documentazione rilevante per mancanza di clienti ebrei.

Roma

Il 16 marzo 1944 la Filiale di Roma informa la Direzione centrale di aver inviato al capo della Provincia 481 denunce di attività ebraiche, il cui elenco non è rimasto conservato.

Siena

Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla Filiale di Siena al capo della Provincia in data 30 dicembre 1943. Nell'elenco figurano 8 posizioni.

Teramo

Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla Filiale di Teramo al capo della Provincia in data 24 febbraio 1944. Nell'elenco figura un'unica posizione relativa a Pappo Alberto possessore di un importo di L. 26.619.

Torino

Il 21 dicembre 1943 l'Istituto San Paolo di Torino invita la Filiale di Torino del Banco di Roma a provvedere rapidamente a denunciare tutte le attività di pertinenza ebraica così come stabilito per decreto dal capo della Provincia pubblicato sui quotidiani il 14 dicembre 1943.

Manca l'elenco delle posizioni ebraiche inviato il 31 dicembre 1943 all'Istituto San Paolo di Torino, di cui si dà conto nella lettera della Filiale di Torino alla Direzione centrale del 7 marzo 1944). Il 10 maggio, il 25 luglio e il 10 agosto 1944 vengono aperte tutte le cassette di sicurezza di proprietà degli ebrei giacenti presso la Filiale di Torino. Si tratta di 15 cassette di sicurezza, in gran parte trovate vuote (11 su 15). I valori trovati nelle rimanenti 4 cassette sono di proprietà di Fubini Enrico Cassetta n. 764 c: oggetti vari, 4 cartelle da L. 10 cadauno Prestito a premio riordinato Bevilacqua La Masa, 1 polizza Combattenti di L. 5.000.

Civita Gustavo e cointestataria Gilardini Metella in Civita (ariana) Cassetta n. 221a: 1 moneta da L. 5, oggetti e documenti vari.

Gentili Eugenio Cassetta n. 325 a: oggetti vari.

De Giorgi Alfredo Cassetta n. 2867 a: vari certificati di titoli e assicurazioni intestati a Bachi Ester in De Giorgi.

Alle operazioni assistono il dott. Francesco Principato in rappresentanza del capo della Provincia di Torino ed il rag. Antonio Salvadori dell'Istituto San Paolo come rappresentante Egeli. I contenuti rin-

venuti nelle varie cassette di sicurezza vengono messi provvisoriamente in depositi chiusi intestati ai singoli (sempre nei locali del Banco di Roma) in attesa di istruzioni da parte dell'Egeli.

Trieste

Il 19 novembre 1943, il capo della polizia nella Zona di operazioni del Litorale adriatico ordina a tutte le aziende di credito di fornire al direttore della Banca d'Italia quale rappresentante periferico dell'Ispettorato e l'esercizio del credito, l'elenco completo di tutti i valori (contante ed oggetti esistenti nei vari conti e depositi, titoli di qualsiasi specie e contenuto delle cassette di sicurezza) di pertinenza degli ebrei.

Il 7 dicembre 1943 la Filiale triestina del Banco di Roma comunica l'avvenuto blocco di tutte le partite intestate agli ebrei aggiungendo che "a tale scopo la locale Unione Interprovinciale delle Aziende del Credito e della Assicurazione, ci ha fornito l'estratto dei registri anagrafici da cui risultano i nominativi in parola". Il 16 dicembre 1943, tale condotta trova esplicita approvazione da parte della Direzione centrale.

A seguito del dlg 4 gennaio 1944, n. 2, la Filiale di Trieste, denuncia nuovamente le attività detenute e intestate ai nominativi ebraici, questa volta al capo della Provincia. A questo punto però si richiedono alla Direzione centrale chiarimenti ufficiali onde stabilire in modo definitivo da quale delle due autorità – italiana o tedesca – s'intendono validamente bloccati gli averi degli ebrei (lettera del 14 febbraio 1944 con allegato un elenco dettagliato di tutti i depositi e valori nominativi intestati ad ebrei esistenti presso il Banco).

La Direzione centrale risponde invitando la Filiale ad "attendere il decreto di confisca da parte del capo della Provincia con l'ordine di consegnare le attività oggetto della denuncia all'Egeli e al suo rappresentante, riservandovi di far valere i vostri eventuali diritti di credito nei confronti del medesimo ente" (lettera del 24 febbraio 1944).

Ma il conflitto di competenze tra italiani e tedeschi in merito al sequestro dei beni ebraici nella città di Trieste è presto chiarito: soltanto il supremo commissario e il comandante superiore delle SS e della Polizia possono dettare disposizioni nelle province del Litorale adriatico per quanto concerne le attività intestate agli ebrei. Nel Litorale adriatico non trova quindi applicazione il decreto del 4 gennaio 1944 in quanto già in precedenza le Autorità straniere avevano disposto in materia "beni ebraici". Di conseguenza, tutti gli averi bloccati e sequestrati agli ebrei vengono accreditati sul conto del supremo commissario e non su quello dell'Egeli.

Il 18 marzo 1944 la Filiale di Trieste comunica alla Direzione centrale di aver ricevuto l'ordine dal Reparto finanziario dell'Alto commissariato di trasferire su un conto intestato all'Amministrazione patrimoniale del commissario supremo le seguenti attività intestate agli ebrei: Paolo Melauri (saldo c/c di corrispondenza L. 7.265 e 1 baule in deposito chiuso per un valore dichiarato di L. 200.000), Alberto Gotzl (saldo c/c di corrispondenza di L. 19.280) e Camillo Ara (saldo c/c di corrispondenza di L. 27.005 e L. 3000 c.n. BTN). E, in conclusione, aggiunge: "Daremo corso agli altri trapassi se ed in quanto ci perverranno istruzioni da parte dell'Autorità dianzi accennata".

Il 3 aprile 1944, alla Direzione centrale del Banco di Roma non resta che prendere atto del *diktat* tedesco, abdicando ogni diritto e autorità sulle questioni relative agli ebrei giacenti nella Zona di operazioni del Litorale adriatico.

Udine

L'8 febbraio 1944 la Filiale di Udine comunica alla Direzione centrale di aver provveduto a denunciare alla Prefettura tutte le attività presumibilmente attribuibili a cittadini di razza ebraica. Trattasi di sette posizioni nominative riguardanti beni mobili di varia natura (cassette, titoli, depositi) già segnalate, il 30 novembre precedente, alla locale Filiale della Banca d'Italia, interessata in qualità di rappresentante provinciale dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, per ordine dell'autorità tedesca del Litorale adriatico.

Venezia

Il 14 febbraio la Filiale di Venezia informa la Direzione centrale di aver denunciato 97 nominativi di clienti ebrei possessori di beni in applicazione dell'ordinanza emanata dal capo della Provincia e del decreto del 4 gennaio 1944 e di aver inviato all'Egeli una lettera di offerta per l'amministrazione dei conti e dei titoli degli ebrei.

L'Egeli risponde il 23 febbraio 1944 ordinando all'Istituto di conservare i beni denunciati e vincolati fino a nuove disposizioni e riservandosi di decidere riguardo all'offerta di amministrazione di detti beni.

Nel novembre 1944, l'Egeli invita la Filiale di Venezia a trasferire presso la consorella di Verona tutti i valori (titoli, gioielli, denaro) di pertinenza di clienti ebrei. A questo proposito, il 28 novembre 1944, la Filiale di Venezia esprime la sua preoccupazione alla Direzione centrale chiedendole di pronunciarsi circa l'eventualità di trasferire a Verona beni per un valore complessivo di L. 20.000.000.

Il 4 dicembre 1944 la Filiale di Venezia informa la consorella di Bergamo che l'Egeli tramite il Credito fondiario delle Venezie "ha invitato tutti gli istituti di credito, detentori di titoli e valori di pertinenza ebraica, costituiti in garanzia di operazioni debitorie, a richiedere l'autorizzazione di vendere, al meglio, detti titoli nella misura strettamente necessaria per potersi rimborsare delle sovvenzioni a suo tempo accordate. A tal fine le Banche sono state interessate a far pervenire all'Egeli gli estratti conto con le distinte dei relativi titoli".

Il 6 dicembre 1944, la Filiale di Venezia comunica all'Egeli l'estratto del conto garantito a nome di Gino Ravà il cui saldo di L. 46.867,85 denunciato alla Prefettura il 19 gennaio 1944 si era nel frattempo ridotto a L. 45.757,15 a favore del Banco chiedendole di poter vendere 75 azioni Montecatini e le modalità da seguire a riguardo.

Il 9 dicembre 1944, la Direzione centrale autorizza la Filiale di Venezia ad organizzare il trasferimento dei beni ebraici presso la Filiale di Verona sollecitando nel contempo il rilascio da parte dell'Istituto di credito fondiario delle tre Venezie di una dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità per i rischi inerenti al trasporto e di risarcimento di tutte le spese sostenute per l'operazione. Il 19 dicembre 1944 la Direzione centrale precisa alla Filiale di Venezia che non può essere autorizzata la vendita sia pure parziale di beni "bloccati" ma non ancora ufficialmente "confiscati" dai decreti emanati dal capo della Provincia. Inoltre la vendita dei beni confiscati deve avvenire secondo le istruzioni del Ministero delle finanze.

Sempre il 19 dicembre 1944, la Filiale di Venezia informa la Direzione centrale che delle 95 posizioni ebraiche denunciate, soltanto per 16 i relativi provvedimenti di confisca non erano stati emanati. Per le altre 79 posizioni le attività relative erano da considerarsi di proprietà dello Stato a partire dalla data di ogni singolo decreto di confisca.

Il 30 dicembre 1944 la Filiale di Venezia trasmette alla Direzione centrale l'elenco dei decreti di confisca emanati dal capo della Provincia fino a quel momento e chiede di poter confermare l'incarico precedentemente affidato alla consorella di Bergamo di vendita di una parte dei beni ebraici confiscati all'ebreo Gino Vittorio Ravà con un residuo scoperto di L. 45.757.15 garantito da titoli industriali vari per oltre 1.000.000.

TABELLA 7. Beni ebraici confiscati dal capo della Provincia di Venezia fino al 30.12.1944

<i>nominativi</i>	<i>decreto di confisca</i>	<i>data</i>
Angeli Ines	7823	30.3.1944
Artom Enrichetta	7826	30.3.1944
Bassani Edgardo	8015	30.3.1944
Bondi Leo	8021	31.3.1944
Camerino Renzo	8025	1.4.1944
Coen ved. Hirsch Adele	8033	1.4.1944
Coen Pirano Giorgio	9779	14.4.1944
D'Angeli Marcello	8045	3.4.1944
D'Angeli Vittorio	8047	3.4.1944
Fano Sonino Gina	8058	25.3.1944
Fiandra Della Torre Vittoria	8065	25.3.1944
Friedenberg Ravà Emma	8073	23.3.1944
Levi Diomede	8812	5.4.1944
Levi Lionello	8815	5.4.1944
Levi Ottolenghi Nina	8817	5.4.1944
Levi Sergio	8819	5.4.1944
Morpurgo Liliana	8831	5.4.1944
Muggia Giuseppe	8834	5.4.1944
Namer Sara	8836	5.4.1944

Segue:

<i>nominativi</i>	<i>decreto di confisca</i>	<i>data</i>
Navarra Ugo	8837	5.4.1944
Polacco Giulio	8853	6.4.1944
Ravà Aldo	8855	7.4.1944
Ravà Carlo	8858	7.4.1944
Ravà Gino	2225	7.4.1944
Ravà Elda	8856	7.4.1944
Reiser Maria	8861	8.4.1944
Salviati e & fratelli Camerino	10281	20.4.1944
Schreiber Carlo	8874	10.4.1944
Segré Maria	8877	11.4.1944
Sonino Gastone	2229	12.4.1944
Sonino Wanda	8887	12.4.1944
Sullam Angelo	2227	12.4.1944
Tagliacozzo Bruno	8888	12.4.1944
Tagliacozzo Salvatore	8889	12.4.1944
Viterbo Ettore	8896	12.4.1944
Vivante Ginevra	8899	12.4.1944
Alazraki Elia	7817	30.3.1944
Alpron Coen Lucia	7019	30.3.1944
Camerino Olga	8023	31.3.1944
Friedenberg Alberta	8071	25.3.1944
Friedenberg Marina	8074	25.3.1944
Friedenberg Vittorio	8087	22.3.1944
Fries Girardi Linda	8078	22.3.1944
Ditta F.lli Jarach Saccheria	8082	22.3.1944
Oreffice Sandra	8842	6.4.1944
Torzo Lilla	8899	12.4.1944
Treves de Bonfilii Ugo	8892	12.4.1944
Abendana Clotilde	7816	30.3.1944
Saraval Eugenio	8879	10.4.1944
Arbib Valeria	7825	30.3.1944
Camerino Ernesto	8022	31.3.1944
Camerino Guido	8026	1.4.1944
Cavaliere Padoa Emma	8030	1.4.1944
Cavaliere Gianna	8031	1.4.1944
Coen Terzo	8038	1.4.1944
De Benedetti Orefice Alice	8040	3.4.1944
Fano Arrigo e Anau M.Letizia	8056	4.4.1944
Fano Vittorio	8064	25.3.1944
Franco Renzo	8069	25.3.1944
Friedenberg Mario	8076	22.3.1944
Minerbi Roberto	8830	5.4.1944
Muggia Franca	8833	5.4.1944
Musatti Elia	8835	5.4.1944
Nunes Vais Ercole	8838	5.4.1944
Oreffice Aldo	8840	6.4.1944
Oreffice Marco	27670	30.10.1944
Polacco Bruno	8850	6.4.1944
Sacerdoti Edmondo	8867	10.4.1944
Salom Ettore	8863	10.4.1944
Vivante Bice	8897	12.4.1944
Vivante Costante	8898	12.4.1944
Vivante Jacopo	8901	12.4.1944
Friedenberg Lia Anna	8072	25.3.1944
Friedenberg F.lli di Mario	8079	25.3.1944
Jesurum Vittorio	8085	25.3.1944
Leghziel Elia	8811	5.4.1944
Sarfatti Gustavo	8872	10.4.1944
Oreffice Roberto	12811	30.10.1944
Guetta Benedetto	6881	22.5.1944

Il 3 gennaio 1945 La Direzione centrale scrive ancora alla Filiale in merito ai beni non ancora confiscati: “Qualora l’Egeli, o il suo rappresentante, insistesse per la consegna dei beni anche prima dell’emissione del decreto di confisca vi farete rilasciare ordine scritto con espressa dichiarazione di rilievo da qualsiasi responsabilità verso gli intestatari”.

Riguardo al trasferimento a Verona dei beni ebraici, la Filiale di Venezia informa la Direzione centrale che “il Fondiario eccependo che in linea di massima non intende rilasciare la dichiarazione in parola si è riservato di precisarci le modalità secondo le quali dovrebbe essere effettuato da parte nostra la consegna dei titoli di pertinenza ebraica” (24 gennaio 1945).

Il 9 febbraio 1945, la Direzione centrale ritorna nuovamente sul tema del trasferimento dei beni ebraici da Venezia a Verona dichiarando che “se il Fondiario disponesse per la consegna dei titoli in questione alla locale Cassa di risparmio al fine di accentrare presso la stessa tutti i beni di pertinenza ebraica e poi provvedere in unica volta al trasferimento a Verona, per attenersi così alle disposizioni superiori, non potremmo fare opposizione. Ma se si trattasse invece soltanto, come riteniamo, di trapassare da uno ad un altro istituto della piazza i predetti titoli, non vedremmo la necessità di tale trapasso”. Nel frattempo, come testimonia la fitta corrispondenza scambiata tra Venezia e Verona fino all’aprile 1945, il trasferimento dei beni viene compiuto in diverse tappe.

Il caso di Elda Ravà

Ancor prima che le disposizioni di legge a carico degli ebrei fossero emanate dal governo della RSI, dal luglio al dicembre 1943, la Filiale di Venezia del Banco di Roma sollecita a più riprese la cliente ebrea Elda Ravà ad estinguere il saldo del suo conto garantito, comprensivo di capitali e interessi, di L. 47.073,45 entro e non oltre il 20 dicembre 1943. L’operazione non viene mai eseguita dalla signorina Ravà, nel frattempo impegnata a fuggire dai tedeschi prima a Firenze poi in Svizzera, e benché detta somma fosse garantita da titoli il cui valore complessivo ammontava a L. 56.650,20, il Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Venezia, procedono alla vendita coattiva di parte dei suddetti titoli (25 Immobiliari, 100 Montecatini e 50 Sade). La differenza tra il ricavato dalla vendita (L. 138.400) e l’estinzione del debito (L. 47.073,45) ammonta a L. 91.326,55 che vengono versate in un conto corrente garantito a nome Ravà. Al 31 dicembre 1943, a seguito del versamento della eccedenza e della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, il conto corrente garantito della signora Ravà presentava quindi un saldo attivo di L. 33.606,60. Il 7 aprile 1944 il capo della Provincia di Venezia emette un decreto di confisca che stabilisce che il ricavato della vendita dei titoli della Ravà e i titoli residui rimasti invenduti siano conservati presso la Filiale di Venezia con apposito vincolo a disposizione del Ministero delle finanze e dell’Egeli. Finita la guerra, il 21 giugno Elda Ravà si reca in banca e preleva l’intera somma contenuta nel suo conto corrente di L. 42.179,90.

Il 4 luglio 1945 la signora Ravà scrive alla Filiale di Venezia chiedendo notizie precise sui suoi titoli. Il 21 luglio la Filiale di Venezia risponde alla sua cliente riepilogando dettagliatamente i singoli passaggi dell’intera vicenda a partire dall’ottobre 1943 e comunicandole la vendita coattiva di alcuni titoli compiuta dalla Borsa valori di Venezia per estinguere il debito da lei contratto con il Banco di L. 47.073,45.

Il 4 novembre 1945 l’avv. Luigi Lepore, su incarico della Ravà, scrive al consigliere delegato del Banco di Roma accusando la Filiale di Venezia di aver compiuto un atto arbitrario a danno della signora Ravà impossibilitata nel periodo in questione a tutelare i suoi interessi mentre la Banca era ampiamente garantita per il suo credito di L. 47.000 dai titoli a garanzia che ammontavano a L. 56.650,20. Il legale prima di dar corso ad una causa contro l’Istituto si mostra disponibile a trovare un’intesa bancaria.

Il 24 novembre 1945, la Direzione centrale trasmette alla Filiale di Venezia la lettera dell’avv. Lepore chiedendole alcune informazioni sul caso in questione. La risposta della Filiale con un completo resoconto della vicenda arriva il 6 dicembre 1945.

In un pro memoria sulla vertenza Ravà datato 22,28,29 dicembre 1945, l’avv. Orlandi, legale incaricato di seguire la vicenda a nome del Banco, dà conto di tre colloqui avuti con l’avv. Lepore in cui quest’ultimo aveva affermato in via confidenziale di essere disposto a transigere se il Banco avesse versato alla sua cliente la somma di L. 15.000 come risarcimento danni.

Prima di decidere sull’opportunità o meno della transazione, il 25 gennaio 1946 l’Ufficio legale del Banco scrive ad Antonio Catani, direttore della Filiale di Firenze chiedendo ulteriori informazioni sul caso Ravà per sapere se vi erano state ragioni particolari che avevano spinto la Filiale di Venezia alla vendita coattiva dei titoli della sua cliente. Catani risponde il 28 gennaio 1946 illustrando la politica bancaria della Filiale di Venezia: “la Filiale di Venezia dopo l’8 settembre 1943 quando già si delineavano i noti provve-

dimenti razziali, affrettò, anche su istruzioni della Direzione centrale, una decisa politica di rientro nei confronti dei nominativi di razza ebraica. Fra questi la signora Ravà, che da tempo intratteneva un riporto ed un conto garantito da titoli azionari, senza movimento. Già da alcuni mesi non ci stancavamo di insistere a voce e per iscritto presso la cliente per il regolamento di questa posizione, anche perché in quell'epoca – come noto – severe disposizioni vietavano l'accensione ed il perdurare di anticipazioni su titoli azionari, non giustificate – come nel caso della Ravà – da esigenze di carattere industriale e commerciale. Si trattava anche di una questione di rischio dato che a seguito dello sfavorevole andamento del mercato dei titoli azionari, nonché delle previsioni nettamente negative, gli scarti di quel periodo andavano rapidamente assottigliandosi. Ad un certo momento la signora Ravà si allontanò da Venezia [...] Avevamo ancora un fisso regolarmente firmato dalla cliente; alla scadenza (dicembre 1943) ritenemmo di avvalerci della facoltà concessaci e – d'accordo col nostro legale – decidemmo la esecuzione coattiva. Cercammo anche di tutelare gli interessi dell'assente limitando la vendita ai titoli strettamente necessari per coprire – sia pure con un certo margine – l'ammontare del debito per riporto e conto garantito. Nella circostanza venne strettamente seguita la procedura prescritta per casi del genere. Da rilevare che – dato l'attuale sfavorevole andamento del mercato dei titoli azionari e tenendo conto degli interessi debitori risparmiati dal dicembre 1943 in poi – la signora Ravà potrebbe oggi con tutta probabilità riacquistare senza perdita tutti i valori perduti".

Il caso "Elda Ravà" ha fine il 12 aprile 1946 quando la Direzione centrale autorizza il versamento di L. 15.000 alla signora Ravà.

Verona

L'8 febbraio 1944 la Filiale di Verona invia al capo della Provincia l'elenco delle attività appartenenti ai clienti ebrei, compresi gli intestatari delle cassette di sicurezza. Si tratta di 9 posizioni relative a Levi Enzo, Keichembach Attilio, Goldschmedt Seligmann, Fresco Marco, Levi Enzo e Renata Levi Bassani, Teller Giuseppe, Basevi Guido, Sforzi Guglielmo.

L'11 dicembre 1944 la Filiale di Verona rende noto alla Direzione centrale, al capo della Provincia di Verona e all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, delegato dell'Egeli, l'avvenuto trasferimento da parte della consorella di Venezia presso la propria sede di Verona dei conti intestati a nominativi ebrei, i cui importi sono stati già confiscati in base a decreti di quella Prefettura.

Il 29 dicembre 1944 la Filiale di Verona informa la Direzione centrale di aver proceduto, su ordine della Prefettura, all'apertura forzata di tre cassette di sicurezza appartenenti agli ebrei Levi Enzo e Renata Levi Bassani, Basevi Guido, Sforzi Guglielmo, confiscate a favore dello Stato con decreti del capo della Provincia in data 5 luglio 1944. Come risulta dal relativo verbale redatto il 29 dicembre 1944, le tre cassette sono state trovate vuote.

Come testimoniano le lettere inviate dalla Filiale di Verona alla Direzione centrale dall'11 dicembre al 19 aprile 1945 la Filiale di Venezia e quella di Padova trasferiscono nella sede di Verona tutti i conti relativi a clienti ebrei, già confiscati con decreti emanati dalle rispettive Prefetture. Per la lista dei nominativi e dei relativi saldi vedi i vari elenchi datati 11,15, 21 dicembre 1944, 31 gennaio, 12 febbraio, 9, 22, 27 marzo, 19 aprile 1945.

Viterbo

Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla Filiale di Viterbo al capo della Provincia in data 8 febbraio 1944. Nell'elenco figura una unica posizione relativa a: Sadun Renato detentore di un c/o di corrispondenza con un saldo a suo credito di L. 245.

Voghera

L'11 febbraio 1944, la Filiale di Voghera segnala alla Prefettura il conto intestato alla Società industrie autartiche "SIA" (con un saldo di L. 127.470,35) di pertinenza di nominativi di razza ebraica. Il 14 febbraio, la Filiale di Voghera informa la Direzione centrale che per la SIA è stato nominato un sequestratario, Nicola Traverso. La Direzione centrale risponde pregando la Filiale di prendere accordi con la Prefettura per la linea di condotta da seguire nei rapporti con il sequestratario (22 febbraio 1944). Infine, l'11 marzo 1944, la Filiale informa la Direzione centrale che "la SIA ha provveduto a presentare regolare bilancio alla Prefettura di Pavia, chiedendo allo scopo di evitare la chiusura dello stabilimento, l'autorizzazione a continuare il proprio lavoro. Il capo della Provincia ha aderito alla richiesta, ed in attesa delle decisioni dell'Egeli alla quale la pratica è stata inoltrata, ha nominato sequestratario il dr Traverso [...] Resta stabilito, quindi, che il predetto nominativo ha le stesse facoltà dei sequestrati delle ditte appartenenti a cittadini nemici".

3. La reintegrazione del personale ebraico impiegato nel Banco di Roma

Il fascicolo 15 “Ebrei. Ripristino delle anzianità”(b. 4, Serie “Ufficio del Personale”) contiene prospetti, conteggi e corrispondenza relativi alla revoca dei provvedimenti razziali a carico dei 9 dipendenti del Banco, esonerati per disposizione del rdl 17 novembre 1938, n. 1728 e successivamente riammessi in servizio a norma del rdl 20 gennaio 1944

A seguito della l. 11 aprile 1950, n. 220, ai dipendenti ebrei riassunti venivano liquidati gli emolumenti spettanti come risulta dalla seguente tabella:

TABELLA 8. *Emolumenti spettanti a dipendenti ebrei riassunti*

<i>nominativo</i>	<i>grado</i>	<i>sede</i>	<i>data domanda riassunzione</i>	<i>data riassunzione</i>	<i>importo netto riconosciuto</i>
Aldo Gandus	Procuratore	Milano	26.5.1945	21.10.1945	L. 63.562
Maurizio Molco	Impiegato	Milano	18.2.1946	1.7.1946	L. 120.132
Giorgio Almansi	Commesso 2° categ.	Milano	24.7.1945	16.10.1945	L. 25.584
Giacomo Sarfatti	Capo Ufficio	Venezia	16.6.1944	1.8.1944	L. 15.844
Tullio Ascoli	Impiegato	Roma	22.11.1944	1.3.1945	L. 18.547
Leopoldo Herbst	Impiegato	Firenze	30.8.1944	1.10.1944	L. 1.490
Antonio Baldini	Impiegato	Torino			L. 13.351

Tra i nominativi di dipendenti ebrei licenziati nel novembre 1938 e in seguito riassunti in servizio figurano anche: Enrico Tedeschi, capo ufficio, che riprese servizio il 28 novembre 1946 e morì il 12 gennaio 1950, Bruno Mondolfo, impiegato, di cui si scrive: “Ha lasciato il servizio a Beirut il 26 giugno 1941; rimpatriato a cura delle Autorità consolari in giugno 1941 gli fu offerta la liquidazione da lui rifiutata; non fu riammesso in servizio e prestò la sua opera presso terzi; fu riassunto in D.C. dal 27 novembre 1944 e inquadrato a contratto italiano l’1 gennaio 1950” e Rosina Sestieri di cui non ci sono pervenuti dati.

In applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1950, l’Istituto bancario doveva provvedere anche al regolamento della posizione dei dipendenti ebrei riassunti presso il Fondo di previdenza. Mentre il Banco doveva versare le sue quote, anche i dipendenti ebrei in questione erano tenuti a versare per il periodo intercorso tra il licenziamento e la riassunzione, le quote personali con i relativi interessi.

“In seguito e in concomitanza degli adempimenti di cui sopra, e previo rimborso da parte degli interessati di quanto percepito all’atto del licenziamento sia dal Banco che dalla cessata Cassa di previdenza, ammenoché gli stessi non preferiscano avvalersi dalla facoltà consentita dall’art. 2 della l. 11 aprile 1950, n. 220, si dovrà procedere al ripristino delle anzianità (di servizio, di carriera e di iscrizione in C.P.) come se il dipendente non avesse mai cessato di appartenere all’Istituto”, (Ufficio del personale 2 Sezione, appunto per la 3 e 4 Sezione, Roma, 9 novembre 1950, p. 1).

